



Direzione Agricoltura A17000

Settore 1570A

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020

ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

Attività propedeutiche alla programmazione 2023-2027

CERTIFICAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DEI PREMI:

SRB01, ACA08, ACA14, SRA28, SRC02, SRA27

Torino, Gennaio 2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
IMPLEMENTAZIONE DEI CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DEI PREMI SRB01, ACA08 E ACA14	5
1. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE SRB01 - SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA.....	5
Premessa	5
Il campione utilizzato	6
Risultati	6
2. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE SRA08 – ACA 8 GESTIONE PASCOLI E PRATI PERMANENTI.....	7
Premessa	7
Risultati	7
3. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE ACA 14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITA’	14
Premessa	14
Risultati	14
IMPLEMENTAZIONE DEI CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DEI PREMI SRA28, SRC02, SRA27	16
1. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO INTERVENTO SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali.....	16
Premessa	16
2. GIUSTIFICAZIONE DEL PREMIO INTERVENTO SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000	18
3. GIUSTIFICAZIONE DEL PREMIO INTERVENTO SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	26
CERTIFICAZIONE DEI CALCOLI DEI GIUSTIFICATIVI IMPLEMENTATI DA REGIONE PIEMONTE	35
SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA	35
ACA 8 - GESTIONE PASCOLI E PRATI PERMANENTI.....	35
ACA 14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITA’	35
SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	36
SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000.....	36
SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	37

INTRODUZIONE

L'articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dai fondi europei agricoli FEAGA e FEASR, definisce i termini per il calcolo dei pagamenti. In particolare, "Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 70, 71 e 72, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l'adeguatezza e l'esattezza degli stessi".

La programmazione 2023-2027 prevede che venga presentato un programma strategico a livello nazionale, cui le Regioni faranno riferimento per l'attuazione a livello locale.

La giustificazione economica e la certificazione dei premi vengono pertanto redatte a livello nazionale e riguardano gli interventi agro climatico ambientali (ACA), i pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (indennità compensative) e gli ecoschemi della PAC (primo pilastro).

L'ente individuato per il calcolo e certificazione dei premi a livello nazionale è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del Piano strategico per gli interventi di sviluppo rurale.

Nella premessa del documento redatto da CREA e pubblicato il 15 novembre 2022 vengono riportati i seguenti criteri-base:

- 1) Viene calcolato un giustificativo massimo al di sotto del quale le Regioni e le Province autonome potranno fissare il livello ritenuto più proprio per il raggiungimento dei target regionali. La certificazione avrà una valenza nazionale, il calcolo del differenziale è da considerare come massimale, senza differenziazioni a livello regionale;
- 2) le Regioni potranno valutare opzioni diverse sulla base delle specificità territoriali/colturali;
- 3) le elaborazioni per areali/zone altimetriche/circoscrizioni potranno essere sviluppate laddove ritenuto opportuno;
- 4) gli eventuali impegni aggiuntivi previsti nel dettaglio regionale degli interventi saranno quantificati e certificati a livello regionale, applicando le metodologie ritenute più opportune e con il supporto degli enti che ciascuna Regione/PA riterrà di individuare.

Sempre nel documento di CREA vengono riportate le attività previste per la certificazione:

- Ricognizione degli impegni per intervento ed individuazione della baseline di riferimento.
- Individuazione delle fonti dati e valutazione delle informazioni disponibili (Banche dati/Esperti/Testimoni privilegiati/Casi studio per la stima costi aggiuntivi).
- Applicazione della metodologia estimativa più appropriata.
- Implementazione del calcolo dei costi aggiuntivi e minori guadagni per il rispetto degli impegni dei vari interventi.
- Controllo e Validazione (Mipaaf, Regioni e Province Autonome, Stakeholders).

Come citato nel Regolamento e nel documento CREA, le Regioni, qualora la realtà locale si discosti dalla situazione media nazionale, possono implementare il calcolo dei massimali giustificabili seguendo i criteri elencati sopra.

La Regione Piemonte, per differenti ragioni specificate nei capitoli che seguono, ha ritenuto opportuno apportare integrazioni ai seguenti interventi:

SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna

ACA08 – Gestione prati e pascoli permanenti

ACA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA27 – Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

La Regione Piemonte inoltre ha redatto in proprio le schede con le specificazioni per alcuni Interventi forestali che intende attivare, con la relativa giustificazione dei premi, effettuata nell'ambito dei principi e criteri definiti a livello nazionale, che non sono state predisposte dal CREA in quanto legate a situazioni ambientali e normative regionali molto differenziate (regolamenti forestali e Misure di conservazione per i siti della rete Natura 2000), le quali devono pertanto essere certificate:

SRA28 – Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

SRC02 – pagamento compensativo per zone forestali natura 2000.

L'Autorità di Gestione del Piemonte ha individuato l'ente indipendente per la certificazione dei calcoli in IPLA S.p.A., cui ha inviato una prima stesura del documento di giustificazione il 23 dicembre 2022 (SRB01 e ACA08), una seconda stesura il 5 gennaio 2023 (ACA14), e il 9-10 gennaio 2023 per gli Interventi forestali (SRC02, SRA27, SRA28). Nel presente documento si riportano i giustificativi implementati per gli Interventi citati, le verifiche effettuate da IPLA e l'attestazione della rispondenza ai criteri previsti dal Regolamento, anche sulla base delle linee guida già applicate nelle passate programmazioni.

IMPLEMENTAZIONE DEI CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DEI PREMI SRB01, ACA08 E ACA14

1. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE SRB01 - SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA

Premessa

Il documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027 – Risultati”, redatto da CREA a supporto del Piano Strategico Nazionale, nel capitolo 4-SRB01 contiene i risultati della giustificazione del premio erogabile a compensazione degli svantaggi economici nelle zone montane, sotto forma di un premio unico riguardante la globalità delle colture.

Il calcolo è basato sull’analisi controfattuale dei margini lordi medi delle colture fra due gruppi: montagna e pianura+collina. I valori dei margini lordi provengono dal campione RICA nazionale negli anni dal 2016 al 2020.

Emergono alcune problematiche per le regioni del nord relativamente alle colture legnose (colture permanenti: vite e fruttiferi), rilevabile soprattutto a carico della vite per uva da vino di qualità. Infatti in montagna il campione rilevato non risulta numericamente rappresentativo e costituito da aziende di nicchia produttrici di vini pregiati.

Nel documento CREA pertanto viene consigliata, alle Regioni interessate, la riesecuzione del calcolo basata su criteri più legati ai metodi produttivi.

Inoltre la Regione Piemonte intende modulare i livelli di premio, come già avveniva nella programmazione 2014-2020, sia in funzione sia del macrouso (prati permanenti e pascoli; colture permanenti ossia legnose agrarie; seminativi) sia della classe di svantaggio basata sulla carta degli svantaggi naturali redatta da IPLA nell’anno 2015.

A tale scopo è stato rieseguito il calcolo con la stessa metodologia CREA, ossia utilizzando il campione RICA relativo agli anni dal 2016 al 2020, ed eseguendo l’analisi controfattuale tra margini lordi dei gruppi montagna e collina+pianura suddividendo le colture in funzione del macrouso. Inoltre:

- Il campione RICA ha riguardato sia le aziende rilevate dall’indagine nazionale sul territorio piemontese, sia le aziende facenti parte del campione satellite per il Piemonte, costituente un infittimento dei punti soprattutto nelle aree a maggiore copertura di operazioni di sviluppo rurale, nell’ambito dell’assistenza tecnica PSR 2014-2020. Pertanto il numero totale di aziende coinvolte è stato di 1.134. Per l’anno 2020 non sono presenti i dati del campione satellite;
- la suddivisione delle colture in gruppi di macrouso ha ricalcato quella dell’anagrafe unica del Piemonte ed è stata preceduta da un’analisi della rappresentatività di ciascun macrouso nelle fasce altimetriche montagna e pianura+collina; ne è derivata una rimodulazione con la rimozione di alcune colture e il raggruppamento di altre.



Rappresentatività delle colture in funzione del macrouso – anno 2022

Nella tabella e nelle figure che seguono sono riportati i dati estratti dall’anagrafe agricola unica del Piemonte – data warehouse riguardanti il riparto della SAU nel 2022.

Nel gruppo montagna è assente il macrouso riso ed è poco rappresentato il vigneto rispetto al resto delle colture permanenti.

Per quanto riguarda le colture orticole, parimenti poco rappresentate in montagna rispetto a collina e pianura (essenzialmente pianura), si rileva inoltre una difformità a livello di tipologia aziendale, ossia non risultano perfettamente distinguibili le superfici estensive in pieno campo (che generano un margine lordo paragonabile agli altri seminativi) da quelle intensive, protette e non, che generano un margine lordo molto elevato ma sono poco estese.

macrouso	MONTAGNA	COLLINA + PIANURA
colture permanenti escluso vigneto	15.274	47.779
colture permanenti vigneto	3.248	40.955
prati permanenti e pascoli	193.686	39.854
superfici seminabili riso	0	111.339
superfici seminabili orticole	1.271	15.037
superfici seminabili altre	31.705	408.228
TOTALE	245.185	663.193



Il campione utilizzato

La Banca Dati afferente a RICA e RICA satellite per il Piemonte viene annualmente aggiornata e trasmessa a Regione Piemonte da parte di CREA Piemonte.

A partire dai fogli di lavoro riguardanti le colture, uniti in un unico database Access con quelli riguardanti le informazioni anagrafiche delle aziende, si è generato un unico foglio di lavoro contenente i seguenti record: codice azienda, anno, regione altimetrica, coltura, superficie utilizzata, margine lordo.

In base alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, sono stati rimossi i record riguardanti:

- superfici a riposo o non utilizzate
- riso
- colture orticole

mentre i record riguardanti la vite sono state accorpate nelle colture permanenti (ossia legnose agrarie).

Risultati

Nella tabella che segue sono riportati i risultati dell'analisi controfattuale. Per ogni gruppo e per ogni macrouso si indicano anche il numero di record coinvolti nell'analisi (ciascuno corrispondente ad una coltura in una data azienda), la superficie totale e infine il margine lordo. Nell'ultima colonna le differenze di margine lordo che costituiscono il massimo importo giustificabile. Tale importo verrà modulato in riduzione in funzione delle classi di svantaggio.

MACROUSO	MONTAGNA			COLLINA + PIANURA			differenza ML/ha
	n record	sup ha	ML €/ha	n record	sup ha	ML €/ha	
prati permanenti e pascoli	258	12601	82	820	9003	558	476
colture permanenti	247	425	6890	2573	10633	7767	877
seminativi	185	1187	476	3301	36184	851	375

2.GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE SRA08 – ACA 8 GESTIONE PASCOLI E PRATI PERMANENTI

Premessa

Il documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027 – Risultati”, redatto da CREA a supporto del Piano Strategico Nazionale, nel capitolo 4-SRA08 contiene i risultati della giustificazione del premio massimo erogabile a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la gestione ecosostenibile di pascoli e prati permanenti.

Il premio viene calcolato sulla base dei maggiori costi sostenuti dalle aziende che si impegnano a soddisfare per 5 anni le condizioni previste dall'intervento.

Delle azioni contemplate, la Regione Piemonte attiverà unicamente la n. 3 – gestione sostenibile dei pascoli permanenti.

Il calcolo del differenziale di costo fra le pratiche richieste dall'intervento agroambientale e le operazioni contemplate dalla baseline giustifica un premio massimo di 112€/ha, importo ritenuto congruo per la realtà piemontese.

Tuttavia la Regione Piemonte intende introdurre una premialità aggiuntiva per le aziende che intendano dotarsi volontariamente di un piano pastorale foraggero al fine di ottimizzare la gestione del pascolamento.

Allo scopo, è stata inoltrata richiesta ufficiale, alla Federazione Interregionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta, di preventivo per la redazione di un piano, conforme alle linee guida di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285, per un pascolo delle dimensioni minime di 100 ha (la dimensione più frequente nella realtà regionale).

Risultati

In allegato è riportata la risposta della Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e forestali, che quantifica il costo medio come variabile fra 55 e 65€/ha.

Pertanto il premio massimo giustificabile in presenza di piano pastorale assomma a $112+65 = 177€/ha$.

La Regione Piemonte intende fissare il livello di premio entro i seguenti range, che saranno poi definiti nelle schede intervento del CSR:

- premio base in assenza di piano pastorale foraggero: 70-100€/ha
- premio con piano pastorale foraggero: 110-140€/ha.



Prot. 54

Torino, 09 novembre 2022

Alla c.a. **Dr.ssa Anna Valsania**

Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Programmazione e coordinamento sviluppo
e agricoltura sostenibile

Corso Regina Margherita, 174 - TORINO (TO)

e-mail: annamaria.valsania@regione.piemonte.it

PEC: psr.agrisostenibile@cert.regionepiemonte.it

Oggetto: Definizione del costo di stesura del Piano Pastorale Foraggero per un alpeggio di medie dimensioni e del costo necessario alla corretta applicazione dello stesso redatto secondo le linee guida di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 - Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF).

In merito alla richiesta del 19 ottobre 2022 pervenuta alla Federazione a mezzo PEC con prot. 52, si fornisce il seguente contributo, formulato da Iscritti della Federazione degli Ordini di Agronomi e Forestali di Piemonte e Valle d'Aosta che si occupano abitualmente della Redazione di Piani Pastoral Foraggeri, e di seguito allegato.

Si coglie l'occasione per sottolineare, in merito alle relazioni di monitoraggio annuale del Piano Pastorale Foraggero, che il professionista ha il compito esclusivo di descrivere lo stato dei fatti e di proporre eventuali correttivi, ma non può essere chiamato in causa nel caso di inadempienza o di inosservanza da parte gestore d'alpe-beneficiario rispetto a quanto indicato nel Piano poiché non ha alcuna responsabilità in merito all'operato di quest'ultimo. In altri termini il gestore d'alpe-beneficiario, in quanto committente e sottoscrittore del PPF, è l'unico soggetto responsabile dell'applicazione del Piano nei confronti degli Enti preposti alla vigilanza.

Risulta opportuno, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'operato dei professionisti, che nell'Intervento "SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti" la Regione Piemonte riporti esplicitamente nel testo dell'Intervento, all'interno della giustificazione del pagamento, il costo per la stesura e per il monitoraggio della corretta applicazione del PPF dovuto al professionista incaricato.

Si precisa che i piani pastorali foraggeri contengono in sé una componente pianificatoria e vanno, inoltre, ad intersecare l'eventuale pianificazione forestale e delle aree protette. A tale proposito, sia la stesura sia la valutazione di detti piani deve essere fatta rispettivamente da professionisti abilitati alla pianificazione e da personale regionale con le opportune competenze. Si ricorda che la Delibera ANAC n. 575 del 26 giugno 2019, ha ribadito che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono i soli ad avere competenze in termini di pianificazione. In considerazione di ciò si richiede che nell'Intervento "SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti" venga espressamente indicato tale aspetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti

Il Presidente della Federazione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta

Dott. Agr. Davide Mondino

Via A. Peyron n. 13 - 10143 TORINO - Tel. 011/4373429

E-mail: odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it Pec protocollo.odaf.piemontevalledaosta@conafpec.it

Sito <http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it>



Allegato: Contributo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Piemonte e Valle d'Aosta alla definizione del costo di stesura del Piano Pastorale Foraggero per un alpeggio di medie dimensioni e del costo necessario alla corretta applicazione dello stesso redatto secondo le linee guida di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 - Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF).

Individuazione dell'alpeggio di "medie dimensioni" e limiti di applicazione della stima.

La definizione delle dimensioni "medie" di un alpeggio non è agevole poiché l'estensione degli alpeggi dell'arco alpino piemontese è assai variabile. Considerati i Piani Pastoral redatti dal 2010 (finanziati nell'ambito della Misura PSR 214.6.2) in poi è verosimile affermare che l'estensione degli alpeggi potenzialmente interessati alla pianificazione pastorale è mediamente di circa 200 ettari di superficie pascolabile lorda.

I costi unitari di redazione del Piano di seguito esposti NON sono applicabili per alpeggi o pascoli con estensioni inferiori a 100 ettari pascolabili lordi perché al di sotto di tale superficie non vi è proporzionalità tra il costo della redazione del PPF e la superficie in quanto gli elaborati richiesti dalle Linee guida (che non si semplificano al ridursi della superficie al di sotto della predetta soglia). Dunque al di sotto dei 100 ettari pascolabili lordi il costo per la redazione di un PPF non può essere inferiore a 4.500 € (a cui vanno aggiunti il contributo integrativo EPAP 4% e l'IVA al 22%), indipendentemente dalla superficie pascolabile lorda reale dell'alpeggio.

Metodo di stima dei costi per la stesura del PPF

Il parametro di stima utilizzato è la superficie pascolabile lorda in quanto correlata ai tempi richiesti per l'esecuzione dei rilievi fitopastorali (la cui densità è stabilita dalle Linee guida).

Le stime dei costi basate sulla **superficie pascolabile lorda** (senza l'applicazione delle tare UNAR del 20% o del 50%) e non sulla superficie pascolabile netta (richiedibili a premio) perché i rilievi vanno eseguiti (secondo i dettami delle Linee guida) secondo una densità che non tiene conto della presenza di tare entro il poligono.

Le Linee guida prevedono n. 1 rilievo ogni almeno 6 ettari e il rilievo dei poligoni con superficie superiore a 5000 m². I piani sino ad ora realizzati consentono di stimare una densità effettiva dei rilievi non inferiore ad 1 rilievo ogni 4 ettari pascolabili lordi. In un giorno di lavoro pieno (10 ore) una squadra di due professionisti esperti in botanica riesce a fare mediamente 10 rilievi fitopastorali (considerando tempi di avvicinamento di circa 1 ora di cammino e dislivelli positivi di circa 500-700 m).

La redazione dei Piani in questi anni ha permesso di individuare una relazione tra il tempo impiegato in campo e quello richiesto per le elaborazioni pari a circa 4-5 giorni di elaborazione per ogni n. 1 giorno di rilievo in campo. Le elaborazioni "in ufficio" comprendono: acquisizione dati di base, fotointerpretazione preliminare, inserimento dati di campo, elaborazioni dati di campo, stesura relazione tavole, riunioni e quant'altro necessario per la redazione del PPF.

Nell'esempio seguente si è considerato che le particelle catastali da esaminare nel Piano non siano più di alcune decine.

I costi vivi (automobile, pedaggi autostradali, copisteria, cancelleria, vitto e alloggio per le trasferte, ammortamenti strumentazione, spese varie) sono quantificabili nel 15 - 20% dell'onorario per i rilievi di campo sommato a quello delle elaborazioni.

Vi sono poi dei costi supplementari legati ad alcuni contesti particolari in cui il PPF deve essere redatto in coerenza con altri strumenti di pianificazione e ciò richiede delle elaborazioni aggiuntive (previste dalla Linea Guida). Ad esempio quando l'alpeggio ricade in un Parco o nella Rete Natura 2000 va prodotta la carta degli Habitat e delle formazioni fragili e redatta la redazione dello Screening per la Valutazione di Incidenza. Altri aspetti a cui porre attenzione sono dati dalla presenza di captazioni idriche e zone percorse di incendio perché richiedono ulteriori elaborati dovendo tener conto dei vincoli in essi contenuti; occorre inoltre indagare i vincoli di natura forestale e gli eventuali limiti derivanti dalla pianificazione forestale approvata. Anche quando le particelle catastali sono molto numerose i tempi per la fotointerpretazione e la messa a punto delle tabelle diventano significativamente più elevati. Quanto sopra si traduce in un impegno aggiuntivo nell'elaborazione dati, nella stesura della relazione e della cartografia del PPF e, a seconda della presenza di una o più delle suddette situazioni, i PPF sono riconducibili a "contesti a media complessità" o a "contesti ad elevata complessità".

Ad ogni giorno di lavoro è stata attribuita una retribuzione giornaliera in funzione della complessità e della specializzazione richieste dalle singole operazioni.

I costi per l'alpeggio "medio" sono stati approssimati ai 100,0 €, quelli unitari a 1,0 €.

Costi per la stesura di un PPF per un alpeggio di medie dimensioni

Applicando il metodo di stima sopra descritto ad un alpeggio di circa 200 ettari il costo per la stesura del Piano Pastorale Foraggero (suddiviso in costo totale e costo unitario) è di seguito riportato:

Parametro	Cod.	Costo al netto cassa e IVA (€)		Costo con cassa e IVA (€/ha pascolabile lordo)
		ad alpeggio	ad ettaro pascolabile lordo	
Onorario per rilievi in campo	A	3 000	-	-
Onorario per elaborazioni e relazione	B	6 300	-	-
Onorario rilievi + elaborazioni	C = A + B	9 300	-	-
Spese	D	1 400	-	-
Imponibile per stesura in contesti di ridotta complessità	E = C + D	11 000	55	70
Imponibile per stesura in contesti di media complessità	F	12 000	65	80
Imponibile per stesura in contesti di elevata complessità	G	13 500	70	90

In conclusione il costo per la stesura del PPF di alpeggi di medie dimensioni (e comunque con superficie superiore a 100 ettari pascolabili lordi) è compresa tra un minimo di 55 €/ha per contesti a ridotta complessità e un massimo di a 65 €/ha (oltre a contributo integrativo e IVA) in contesti ad elevata complessità.

La maggior parte dei PPF sin ora realizzati in Piemonte è riferibile a Contesti di media complessità il cui costo potrebbe verosimilmente essere di 60 €/ha (oltre a contributo integrativo e IVA).



Il costo del professionista per la stesura del PPF è concentrato al 1° anno di adesione all'intervento, ma ai fini della definizione del premio annuale, deve essere "spalmato" su tutti i 5 anni di durata dell'impegno.

Metodi di stima del costo necessario alla corretta applicazione del PPF

Il monitoraggio annuale per la valutazione della corretta applicazione del PPF da parte dell'allevatore è necessario per rendere veramente operativa la pianificazione e si concorda pienamente sul suo inserimento all'interno del premio.

Le Linee Guida regionali non contengono indicazioni in merito alla stima del costo necessario alla corretta applicazione del PPF. Si formulano pertanto le seguenti proposte operative:

- verifica, all'atto della monticazione, della coerenza dei carichi di bestiame dei Modelli 7 (e affini) con i carichi indicati dal PPF;
- sopralluogo in alpeggio a circa metà del periodo di monticazione per valutare la corretta applicazione del calendario di pascolamento e il rispetto delle indicazioni gestionali fornite dal PPF (il sopralluogo dovrà richiedere non oltre 1 giorno);
- sopralluogo prima della demonticazione per la valutazione degli effetti dell'applicazione del Piano sulla cotica erbosa (zone sopra o sotto pascolate, danni alla cotica erbosa) e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano (il sopralluogo dovrà richiedere non oltre 1 giorno);
- verifica, all'atto della demonticazione, dei carichi di bestiame effettivo (Modelli 7 e affini) e confronto con i carichi indicati dal PPF;
- stesura del resoconto sintetico di quanto sopra con evidenziate le eventuali criticità gestionali emerse, sopra-sotto carichi, gli interventi eseguiti/non eseguiti e gli eventuali correttivi proposti per l'anno seguente.

Anche in questo caso, i costi unitari per la corretta applicazione dei PPF non sono applicabili in alpeggi con estensione inferiore a 100 in quanto il tempo per i sopralluoghi di campo e per la stesura della relazione annuale non sono comprimibili al di sotto della soglia minima individuata in 1.000 € annui. Dunque al di sotto dei 100 ettari pascolabili lordi il costo annuale per il monitoraggio della corretta applicazione del PPF non può essere inferiore a 1.000 € annui (a cui vanno aggiunti il contributo integrativo EPAP 4% e l'IVA al 22%), indipendentemente dalla superficie pascolabile lorda reale dell'alpeggio.

Ipotizzando che il PPF venga realizzato nel 1° anno di adesione all'intervento e che venga applicato dal 2° anno, ne deriva che il monitoraggio circa la corretta applicazione va attuato a partire dal 2° anno di adesione e sino al 5° (per un totale di 4 anni). Pertanto, ai fini del calcolo del premio, il costo totale di monitoraggio del quadriennio va "spalmato" su tutti e 5 gli anni di durata dell'impegno.

Costi per il monitoraggio della corretta applicazione del PPF

I costi per il monitoraggio della corretta applicazione del PPF utilizzando il metodo sopra descritto, per un alpeggio di medie dimensioni (assunto pari a 200 ettari pascolabili lordi), sono i seguenti:



Parametro	Cod.	Costo (€/anno)	Costo totale per 4 anni di monitoraggio (€)	Costo medio annuale (riferito a 5 anni) (€)	Costo unitario annuale (€/ha)
Sopralluoghi in campo	A	560	-	-	-
Verifica carichi monticati e relazione annuale	B	840	-	-	-
Onorario totale	C = A + B	1 400	-	-	-
Spese	D	350	-	-	-
Imponibile	E = C + D	1 750	7 000	1 400	7
Imponibile + IVA e cassa	F	2 200	8 800	1 800	9

In conclusione il costo per il monitoraggio della corretta applicazione del PPF di alpeggi di medie dimensioni (e comunque con superficie superiore a 100 ettari pascolabili lordi), è di 7 €/ha annui (oltre a cassa e IVA).

Costi medi annui per la stesura di un PPF e per il monitoraggio della corretta applicazione per un alpeggio di medie dimensioni

Il costo medio annuale (ripartito su 5 anni) per le due prestazioni professionali (stesura del PPF e monitoraggio dell'applicazione) per un alpeggio di medie dimensioni (con superficie pascolabile lorda di circa 200 ettari) è riportato nella tabella seguente:

Prestazione	Cod.	Anni di applicazione	Costo al netto cassa e IVA (€/ha)	Costo con cassa e IVA (€/ha)	Costo medio annuale (riferito a 5 anni) (€/ ha anno)	Costo medio annuale (riferito a 5 anni) con cassa e IVA (€/ ha anno)
Stesura PPF in contesti di ridotta complessità	A	1°	55	70	11	14
Stesura PPF in contesti di media complessità	B	1°	65	80	13	16
Stesura PPF in contesti di elevata complessità	C	1°	70	90	14	18
Monitoraggio applicazione Piano con cadenza annuale	D	2° + 3° + 4° + 5°	-	-	7	9
Totale stesura PPF in contesti di media complessità + monitoraggio annuale	E = B + D	-	-	-	20	25

Il costo, di stesura del Piano Pastorale Foraggero per un alpeggio di medie dimensioni (assunto pari a 200 ettari di superficie pascolabile lorda) e del costo necessario alla corretta applicazione dello stesso redatto secondo le linee guida (di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 - Approvazione delle Linee guida regionali

Via A. Peyron n. 13 - 10143 TORINO - Tel. 011/4373429

E-mail: odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it **Pec** protocollo.odaf.piemontevalledaosta@conafpec.it

Sito <http://fodafpiemonte-valledaosta.conaf.it>

per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri - PPF) è compreso tra 18 e 21 €/ha annui in funzione della complessità del contesto in cui si colloca l'alpeggio. Il costo unitario che potrebbe ricorrere più frequentemente è di 20 €/ha pascolabile lordo anno (oltre a cassa e IVA).

Nel caso in cui costo unitario di stesura del Piano Pastorale e del costo necessario alla corretta applicazione dello stesso dovesse essere riferito alla **superficie pascolabile netta** (richiedibile a premio) anziché alla superficie pascolabile lorda (come è stato fatto in questa stima) occorrerà un'ulteriore elaborazione che, in mancanza di dati oggettivi, non si è qui in grado di eseguire. Intatti, per passare dal costo riferito alla superficie pascolabile lorda al costo riferito alla superficie pascolabile netta, è necessario conoscere il dato relativo all'incidenza media delle tare degli alpeggi in Piemonte (desumibile analizzando i fascicoli aziendali delle aziende piemontesi che presentano i modelli 7 e che fanno richiesta del Premio Unico).

A titolo di esempio, ipotizzando che in Piemonte il rapporto tra la superficie pascolabile lorda e la superficie pascolabile netta fosse mediamente del 76% (cioè 100 ettari pascolabili lordi corrispondono a 76 ettari pascolabili netti) allora il costo unitario andrà così ricalcolato: $20/0,76 = 26$ €/ha pascolabile **netto** (oltre cassa e IVA) ossia $25/0,76 = 33$ €/ha pascolabile **netto** (inclusi cassa e IVA).

Costi a carico del gestore di applicazione del PPF

Il gestore d'alpeggio che adotta un PPF, oltre ai suddetti costi di consulenza professionale, deve farsi carico delle spese per l'attuazione del Piano medesimo. Tra le possibili spese prevedibili dal Piano si citano, a titolo di esempio (senza pretesa di esaustività):

- acquisto di materiale per le recinzioni mobili;
- manodopera aggiuntiva per la posa delle recinzioni mobili (comprese stabbature e mandature);
- acquisto di materiali per la realizzazione di acquedotti e di vasche per l'abbeveraggio del bestiame;
- manodopera aggiuntiva per la movimentazione di abbeveratoi mobili e punti sale;
- manodopera per la manutenzione di strade, piste, sentieri, acquedotti e costo dei materiali;
- interventi su fabbricati e infrastrutture nel caso siano previsti nel Piano a carico del gestore.

Si tratta di interventi che possono avere un costo assai differente in funzione di molteplici fattori, tra i quali: dotazione di strutture e infrastrutture già presenti, orografia, accessibilità, specie di bestiame monticato, indirizzo produttivo e volontà dell'allevatore di apportare miglioramenti.

In definitiva si tratta di costi difficilmente generalizzabili in quanto variano molto per i singoli alpeggi (in alcuni potrebbero essere trascurabili, in altri assai cospicui) e la cui quantificazione esula dalla richiesta pervenuta (ma che debbono essere computati entro la definizione del premio).

3.GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO OPERAZIONE ACA 14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

Premessa

Il documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027 – Risultati", redatto da CREA a supporto del Piano Strategico Nazionale, nel capitolo 4-ACA 14 contiene i risultati della giustificazione del premio massimo erogabile per UBA, basato sul confronto dei margini lordi di allevamenti di razze in pericolo di estinzione con il margine lordo di razze produttive di riferimento. Il confronto viene effettuato per gruppi di regioni: Nord, Centro e Sud Italia.

Nella realtà piemontese, specialmente nel caso dei bovini, le razze in pericolo di estinzione sono per lo più allevate in numero di pochi capi per stalla, insieme a razze produttive. Di qui l'esigenza di giustificare il premio in termini di differenza costi-ricavi fra le due razze.

Analogamente al calcolo effettuato per la giustificazione del premio nella programmazione 2014-2020, viene proposto quindi di considerare:

- i minori costi sostenuti per l'alimentazione della razza oggetto di premio, in funzione della minore produttività;
- i minori ricavi dovuti alla produzione inferiore di latte rispetto alla razza produttiva di confronto.

Come nella passata programmazione vengono proposti i seguenti confronti:

- bovini: Bruna (produttiva di riferimento) confrontata con Pezzata rossa di Oropa e Valdostana pezzata nera;
- ovini: Sarda (produttiva di riferimento) confrontata con razza Delle Langhe;
- caprini: Saanen (produttiva di riferimento) confrontata con Roccaverano.

I dati sulle produzioni medie di latte per capo per lattazione sono stati estratti dai bollettini AIAB 2021.

Nel caso dei bovini sono stati stimati i minori ricavi derivanti dalla ridotta produttività di latte delle razze soggette a premio e anche i minori costi derivanti dalla minore necessità di foraggio nel periodo di lattazione. Il periodo medio di lattazione è stato ricavato dai dati dei bollettini AIAB. Pertanto si sono confrontati anche i costi per l'alimentazione, tenendo conto che, nel periodo di lattazione, oltre alle unità foraggiere di mantenimento è necessaria la somministrazione aggiuntiva di unità foraggiere proporzionali alla produttività degli animali.

Come base per la stima delle unità foraggiere addizionali si è considerato che la produzione di un kg di latte richiede 750 kcalorie di energia netta (Università Federico II di Napoli – lezioni di zootecnia online), e che una unità foraggera latte corrisponde ad un kg di orzo standard, ossia a 1.700 kcalorie (prof. Paolo Polidori, Università di Camerino).

Per quanto riguarda ovini e caprini non si è tenuto conto delle differenze di alimentazione delle due razze in quanto nella realtà esse non sussistono.

I prezzi del latte alla stalla sono stati ricavati dalle schede ISMEA 2022, da cui si evince che, escludendo l'impennata dell'ultimo periodo dell'anno, il prezzo medio nazionale del latte bovino è risultato 0,46€/l e quello del latte oviscaprino 1€/l.

https://www.ismeamercati.it/flex/files/1/5/0/D/e3e7b0123873e4cf895a/Scheda_LATTE_2022.pdf

I valori di unità foraggiere latte (UFL) per quintale di foraggio sono stati ricavati dalle tabelle, redatte da CREA per la Regione Umbria, nell'Allegato A3 alla M4.1.1 del PSR 2014-2020

(https://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/UMBRIA/ANNUALITA2016/MIS.%204_2015/SOTTOMIS.%204.1/OPERAZIONE%204.1.1/UMB_M4.1.1_2017_All_A3_Tab_Produtz_Media_Colture_Foraggiere.pdf).

I prezzi medi annui dei foraggi sono stati ricavati dai bollettini delle Camere di Commercio provinciali del Piemonte. Corrispondenze numero capi/UBA: 1 per i bovini, 6,66 per oviscaprini.

Risultati

Nella tabella che segue sono riportate, per le razze oggetto di premio e termine di confronto, le produzioni di latte (kg) risultanti dai controlli AIAB nell'anno 2021

(http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4).

razza	N capi controllati	Produzione media per lattazione kg/capo	Giorni di lattazione	Produzione media kg/capo	Differenza produzione kg/capo	Differenza produzione kg/UBA
Bruna (bovina – riferimento)	1447	6513	290	6513	3988	3988
Pezzata rossa di Oropa	964	2114		2525		
Valdostana pezzata nera	255	2936				
Sarda (ovina – riferimento)	99764	228	nd		69	459

Delle Langhe (ovina)	1887	159	nd			
Saanen (caprina – riferimento)	7415	568	nd		119	792
Roccaverano (caprina)	265	449	nd			

Minori ricavi per UBA

razza	Differenza di produzione (kg/UBA)	Prezzo del latte alla stalla (€/kg)	Mancato ricavo (€/UBA)
Bruna (bovina – riferimento)	3988	0,46	1.834
Pezzata rossa di Oropa (bovina)			
Valdostana pezzata nera (bovina)			
Sarda (ovina – riferimento)	459	1,00	459
Delle Langhe (ovina)			
Saanen (caprina – riferimento)	792	1,00	792
Roccaverano (caprina)			

Minori costi per alimentazione delle razze bovine in pericolo di estinzione

Valore nutritivo di una Unità foraggera latte (UFL)	1700 kcal	
Kcal necessarie per produrre un kg di latte	750	
Latte producibile con 1 UFL	2,27 kg	
UFL necessarie per produrre 1 kg di latte	0,44	
Valore foraggero dell'orzo in granella	104 UFL/q	
Valore foraggero medio del fieno	58 UFL/q	
Costo medio dell'orzo in granella	32,6 €/q	0,31 €/UFL
Costo medio del fieno	24,8 €/q	0,43 €/UFL
Costo medio del foraggio per unità foraggera	0,37 €/UFL	
Costo medio del foraggio per produrre 1 kg di latte	0,16 €/kg	
Differenza di produzione kg/UBA per lattazione	3988 kg	
Minore costo per l'alimentazione	638 €/UBA	

Premio massimo giustificabile per UBA

Specie	Minori ricavi €/UBA	Minori costi €/UBA	Premio giustificabile €/UBA
Bovini	1.834	638	1.196
Ovini	459	0	459
Caprini	792	0	792

IMPLEMENTAZIONE DEI CALCOLI PER LA GIUSTIFICAZIONE DEI PREMI SRA28, SRC02, SRA27

1. GIUSTIFICAZIONE INTEGRATIVA DEL PREMIO INTERVENTO SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

Premessa

Rispetto alla scheda del PSP approvata a livello nazionale la Regione Piemonte intende modulare, come previsto e ammesso dalla medesima, i livelli e la durata dei premi per i mancati redditi e per la manutenzione di impianti realizzati con altri Interventi del PSP (ACA28), come definiti dalle relative schede d'investimento (SRD) invariate, o con programmazioni precedenti, relativamente alle 4 Azioni attivate, che seguono.

Per le superfici agricole oggetto di impianti al fine della valutazione dei mancati redditi agricoli a livello regionale è stata effettuata una ricognizione presso il campione di aziende RICA regionale, che ha evidenziato un reddito medio confrontabile con quello definito a livello nazionale per il Nord, che per le colture più diffuse e potenziale oggetto di imboschimento si attesta attorno ai 1.000€/ha/anno.

SRA 28.1 Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole

Base nazionale

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo (massimo 1.000€/ha/anno) e dei costi di manutenzione (cure colturali, massimo 1.500€/ha/anno), comprese le spese di transazione, ai titolari di superfici agricole, e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzarli e/o a mantenerli. Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in un minimo di 5anni ed un massimo di 10 anni.

Specificazione regionale

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno adottati dalla Regione Piemonte sono indicati nella tabella che segue.

SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
Mancato reddito agricolo: 1.000,00 euro	Per gli imboschimenti naturaliformi le spese per la manutenzione si ritengono in media inferiori ai 1.500 euro/ha/anno e nel complesso inferiori a quelle degli impianti di arboricoltura.
Manutenzione (cure colturali): 1.000,00 euro	

SRA 28.2 Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Base nazionale

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di transazione, comprende:

- a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali);
- b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.

Specificazione regionale

Per questa azione il periodo di erogazione dei premi di manutenzione è stabilito in 5 anni, sia per gli impianti a ciclo breve sia per gli impianti a ciclo medio-lungo, mentre i premi di mancato reddito sono erogati solo per gli impianti a ciclo medio-lungo, per un periodo di 10 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno adottati dalla Regione Piemonte sono riportati nella tabella che segue.

SRD28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole				
a) impianti a ciclo breve		b) impianti a ciclo medio-lungo		
manutenzione (cure colturali)	Giustificazioni regionali	costi di mancato reddito agricolo	manutenzione (cure colturali)	Giustificazione regionale
(euro/ha/anno) *		(euro/ha/anno)*	(euro/ha/anno) *	
€ 1.000,00	l'arboricoltura a ciclo breve va considerata la densità (200-300 piante/ha), nettamente inferiore a quella degli impianti a ciclo medio-lungo	€ 1.000,00 per l'arboricoltura da legno	€ 1.500,00	1: durata dei premi per la manutenzione: limitata ai primi 5 anni poiché la parte più rilevante delle spese per le cure colturali viene sostenuta in tale periodo
		€ 500,00 per gli impianti con specie micorrizzate		2. entità del premio di mancato reddito per l'arboricoltura con specie micorrizzate: ridotto a 500 euro/ha/anno in considerazione del probabile reddito ritraibile da funghi o tartufi

SRA 28.3 Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole

Base nazionale

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione, al fine di garantirne la vitalità e la permanenza.

Specificazione regionale

Per questa azione il periodo di erogazione premi per la Regione Piemonte è stabilito in 5 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentati nella tabella che segue.

SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): 1.500,00 euro	i costi per le cure colturali si ritengono assimilabili a quelli per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in pieno campo

SRA 28.7 Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura

Base nazionale

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e secondo quanto disposto dall'AdG competente, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 2080 /92 o il sostegno previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;) ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dalle AdG. A partire dall'erogazione del primo premio, tali

popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi degli artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO₂ e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell'atto di concessione inerente la scheda SRA28 dall'AdG Regionale.

Le Azioni previste dall'intervento assumono specificità attuative differenti a livello regionale in ragione delle caratteristiche ecologiche e delle condizioni pedoclimatiche e tecniche. Le modalità specifiche di gestione ed eventuali deroghe al sostegno sono rimandate alle specificità regionali. Al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento le Regioni e le P.A. hanno la facoltà di attivare una o più delle precedenti Azioni di interesse Nazionale, definendo per ogni Azione:

- la qualificazione del premio annuo a ettaro (*) erogabile a copertura dei pertinenti costi di mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali);

- i rispettivi periodi di erogazione del premio in considerazione del proprio contesto territoriale e per rispondere a proprie esigenze locali.

In ragione delle profonde differenze ecologiche, socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio italiano, vengono stabiliti a livello nazionale gli importi massimi del premio annuo a ettaro (*) erogabili per un periodo non inferiore ai 5 anni, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente.

Specificazione regionale

Per questa azione in Piemonte il periodo di erogazione premi è stabilito in 10 anni, rimodulati in due tranches di erogazione. La Regione Piemonte non attiva le azioni su superfici non agricole.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentati nella tabella che segue.

SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): € 1.000,00 - € 1.500,00 a seconda delle caratteristiche della piantagione da trasformare	Per la trasformazione a bosco, si ritiene opportuno cumulare i 10 anni di premi per la manutenzione in due tranches:
	1) la prima a seguito di esito positivo della domanda di sostegno e pagamento dei premi per la trasformazione a bosco, e della sottoscrizione del piano di gestione del popolamento;
	2) la seconda a seguito di successiva domanda di pagamento e conferma degli impegni, da presentare a 5 anni dalla prima domanda, previa verifica degli interventi selvicolturali di rinaturalizzazione indicati nel piano.
	L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.

Informazioni aggiuntive generali

L'importo dei premi è giustificato sia dalla trasformazione dell'impegno (vincolo di destinazione) sia dalle cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, ecc.) necessarie per accompagnare l'evoluzione del popolamento verso un assetto più naturale come composizione e struttura. L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.

2. GIUSTIFICAZIONE DEL PREMIO INTERVENTO SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000

Base nazionale

L'intervento SRC02 prevede l'erogazione di un'indennità per unità di superficie boscata a gestione attiva destinata a compensare i minori redditi ed i costi aggiuntivi sostenuti dai proprietari/gestori forestali che operano in zone soggette a vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti della rete Natura 2000 rispetto alle aree forestali ordinarie.

La scheda nazionale prevede le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le Regioni e quelle da applicarsi distintamente da queste, di seguito riportate.

In considerazione dell'estrema eterogeneità forestale del paese e delle profonde differenze ecologiche che caratterizzano gli Habitat forestali e delle specie di importanza unionale, a livello nazionale in relazione alle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali e delle rispettive limitazioni sito-specifiche, vengono riconosciute le seguenti Tipologie di obblighi:

1 - Maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono il divieto di tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, anche distinte per specie, nei pressi di specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e di ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; piante vive con puntuali caratteristiche di specie e diametro, ecc.

2 - Mantenimento obbligatorio di specifiche forme di governo e/o di trattamento;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono l'obbligo al mantenimento di specifiche forme di governo e/o trattamento del bosco, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco;

3 - Limitazioni all'estensione degli interventi selvicolturali;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono, limitazioni anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, all'estensione della superficie di utilizzazione e/o della biomassa ritraibile anche per autoconsumo, all'obbligo di rilascio di un numero specifico di matricine, il divieto ad effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, negli arbusteti, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali;

4 - Sospensione dei periodi di utilizzazione;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono limitazione e/o sospensioni nei periodi di gestione e utilizzazione del soprassuolo, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, in relazione ai periodi di riproduzione e rispetto delle specie di interesse comunitario (nidificazione, riproduzione, ecc);

5 - Gestione conservativa della vegetazione;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono obblighi volti al rilascio di esemplari arborei deperenti o morti se presenti, e vivi da destinare all'invecchiamento indefinito anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, l'obbligo a mantenere radure, ecotoni, prati, arbusteti, brughiere e chiarie interforestali;

6 - Controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive;

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono obblighi volti a limitare la diffusione ed eradicare specie vegetali esotiche invasive;

7 - Conservativo integrale.

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono, in alcuni specifici casi, l'obbligo ad una conservazione integrale con il vincolo di non poter intervenire lasciando il soprassuolo forestale ad evoluzione naturale.

Nel rispetto delle limitazioni e degli obblighi definiti dalle "Misure di conservazione" sito specifiche l'indennità annuale ad ettaro può essere riconosciuta a singolo beneficiario nell'ambito di una o più delle Tipologie di obblighi individuate a livello nazionale, secondo le specificità attuative differenti in ragione delle caratteristiche ecologiche, pedoclimatiche e tecniche. Le modalità specifiche di gestione ed eventuali deroghe al sostegno sono rimandate alle specificità regionali.

Specificazione regionale

La Regione Piemonte (RP) ha redatto e giustificato una propria scheda, che definisce le tipologie di obblighi pertinenti indennizzabili per effetto delle Misure di conservazione regionali e sito-specifiche (MdC) della rete Natura 2000, rispetto alla baseline costituita dalla legge e regolamento forestali regionali.

Per quanto riguarda il calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi derivanti dalla gestione forestale all'interno dei siti della rete Natura 2000 si è proceduto:

- alla valutazione dei differenziali di reddito derivanti dal minor prelievo di assortimenti legnosi ottenibile nelle aree forestali dei siti Natura 2000 rispetto alle altre aree forestali non soggette a vincoli;
- i differenziali di reddito sono stati determinati per diverse tipologie di bosco.

In merito la Regione Piemonte (RP) è stata pioniera nell'applicazione dell'indennità Natura 2000 forestale, attivata in applicazione del PSR 2014-20 con l'analoga operazione 12.2.1, esperienza che consente di fare alcune considerazioni preliminari. Di seguito si sintetizzano metodi e problematiche affrontati e il processo logico condotto dalla RP per la

giustificazione dell'indennità nella valutazione, e la tabella finale sintetica delle indennità previste, omettendo le tabelle analitiche.

Considerazioni preliminari

- I 6 criteri previsti a livello nazionale con il PSP 2023-27 per valutare le possibili perdite di reddito/maggiori oneri per le norme vigenti nei siti Natura 2000 sono confrontabili con quelli autonomamente già adottati in precedenza da RP.
- La RP dispone di un quadro normativo forestale e per la tutela della biodiversità coerente e coordinato, quindi confrontabile, dato dalla legge e Regolamento forestali (L.r. 4/2009, DPGR 8R/2011 e s.m.i.) costituente la baseline forestale e dalle norme per gli habitat forestali nei siti Natura 2000 (L.r 19/2009, Misure di conservazione – MdC regionali e sito-specifiche approvate con varie DGR).
- La RP dispone di basi di dati forestali regionali attendibili per ricavare le informazioni necessarie ad effettuare la quantificazione delle perdite di reddito/maggiori oneri in applicazione dei suddetti criteri. Le fonti consultate sono: il Sistema Informativo forestale regionale (SIFOR) per la carta forestale, le categorie forestali e le relative superfici a potenziale gestione attiva presenti all'interno dei siti Natura 2000; l'applicativo PRIMPA per i dati delle segnalazioni di taglio (oltre 30.000 istanze nell'arco di 8 anni) dalla cui elaborazione si desumono le superfici dichiarate per tipo d'intervento-forma di governo e categoria forestale; le quantità medie dei prelievi legnosi e la suddivisione in assortimenti invece non sono risultate correttamente desumibili dalle comunicazioni semplici ma solo dai pochi progetti di taglio, pertanto si è nuovamente fatto ricorso all'applicativo di calcolo della disponibilità potenziale legnosa (CDLP); le quotazioni necessarie per definire il prezzo di macchiatico medio per categoria forestale/specie prevalente sono state ricavate dall'analisi delle vendite di lotti boschivi inserite sul portale LegnoPiemonte, mediando i dati delle ultime 4 stagioni silvane, in quanto i soli dati dei singoli anni sono poco numerosi per avere rappresentatività.
- I criteri 1 e 2, relativi alle perdite di reddito/maggiori costi per vincoli restrittivi rispettivamente alla raccolta di legno e obbligo di forme di governo costituiscono l'entità principale delle riduzioni; questi erano già stati calcolati in modo analitico per l'operazione 12.2.1, con un metodo che viene qui riproposto aggiornando i valori monetari sulla base dei dati disponibili.
- Per l'attuazione dell'operazione 12.2.1 l'effetto degli altri criteri era stato quantificato in modo sintetico con valutazione esperta, giungendo ad un valore sostenibile in misura uniforme per tutte le categorie forestali ed interventi (riduzione reddito forfait 15%). Ora si è tentato di quantificare analiticamente anche tali criteri, ove applicabili: le perdite per riduzione della stagione silvana (criterio 4) e per la gestione conservativa della vegetazione – consistente in un maggior numero di piante morte/vive da destinare al rilascio in bosco a tempo indefinito (criterio 5) sono effettivamente uno svantaggio quantificabile per la RP, come di seguito esplicitato.
- Il criterio 3) riduzione delle superfici massime d'intervento, non è invece risultato applicabile in quanto, pur non essendovi nella baseline regionale (regolamento forestale) un massimale di estensione per alcun tipo d'intervento, i limiti prescritti dalle MdC per le diverse forme di governo/trattamento sono prive di effetti pratici significativi. Infatti analizzando le superfici medie d'intervento effettive dichiarate nelle segnalazioni di taglio a livello regionale per categoria forestale/specie, indistintamente entro e fuori Natura 2000, risulta che queste sono significativamente inferiori ai massimi prescritti dalle MdC regionali/sitospecifiche vigenti per i siti Natura 2000. In particolare i tagli successivi uniformi, limitati a 3 ha accorpati, nella pratica ordinaria non sono applicati in RP. Il limite di 2 ha accorpati per le ceduzioni in habitat Natura 2000 riguarda essenzialmente i castagneti, ove la superficie d'intervento medio è inferiore a 1 ha, mentre le faggete sono quasi totalmente da considerare fustaie per invecchiamento secondo la baseline (polloni con oltre 40 anni di età ai sensi della L.r. 4/2009 - art. 20); per il governo misto, i tagli intercalari e di conversione a fustaia in habitat Natura 2000, a fronte di 5 ha di limite da MdC, le estensioni medie effettive dei lotti rilevate sono sotto 1 ha per il primo, di circa 1 ha per i secondi, e poco sotto i 3 ha per i terzi.
- Il criterio 6) maggiori oneri per l'obbligo di contenimento di specie esotiche invasive non è applicabile, in quanto il loro contrasto in caso d'intervento selvicolturale è già prescritto nella baseline regionale (regolamento forestale – art. 42 ter).
- Il criterio 7) delle perdite totali di reddito per vincolo di tutela integrale non è applicabile in Piemonte, in quanto le MdC non sono mai ablatorie dei diritti di fruire in qualche modo della proprietà silvo-pastorale. Inoltre non esistono Riserve integrali regionali con habitat forestali a potenziale gestione attiva, e l'unica significativa è all'interno del Parco Nazionale Val Grande, su superfici demaniali non eleggibili ai benefici del PSP, e comunque senza possibilità concreta di gestione attiva.
- Riguardo all'entità del massimale per l'indennità, si conferma il giudizio tecnico che i 500€/ha annui proposti a livello nazionale sono una enormità rispetto al reddito medio dei boschi piemontesi, che raramente può superare i 100€/ha annui. Quindi un'indennità di tale entità sarebbe sproporzionata e distorsiva. In merito sulla

base della platea di soggetti beneficiari del PSR in chiusura (II bando), circa una trentina, è stato possibile fare una semplice simulazione: con l'eventuale applicazione di un'indennità di tale ordine il soggetto primo in graduatoria, con circa 3.000 ha eleggibili, in 5 anni di prevista erogazione in pratica otterrebbe contributi superiori all'intero budget della misura (stimato in 10M€).

- Quanto sopra porta inoltre a fare riflessioni sull'opportunità di introdurre massimali di superfici eleggibili, e di richiesta di indici di potenziale gestione attiva, quali ad es. essere soggetto gestore dei boschi con strumenti di pianificazione a valenza forestale operativa (PFA-PGF-PdG) almeno adottati. Inoltre, pur trattandosi di un'indennità, si è valutata importante l'introduzione di impegni aggiuntivi ad attuare effettivamente una quota di gestione attiva, anche sulla base degli stimoli in tale senso emersi in sede di Comitato tecnico regionale (CTRFL).
- Si propone quindi di definire le seguenti soglie di superficie per domanda/beneficiario: minima 50 ha; massima senza strumenti di pianificazione adottati 500 ha; massima con strumenti di pianificazione adottati 1.000 ha; per superfici oltre i 1.000 ha e fino ad un massimo assoluto di 3.000 ha obbligo di gestione attiva dimostrata di almeno l'1% annuo della superficie ammessa, applicando le MdC sitospecifiche per l'habitat presente.

Norme di riferimento

Oltre al rispetto della baseline, costituita dalle norme forestali regionali (L.r. 4/2009 e s.m.i., Regolamento 8R/2011 e s.m.i.), i boschi all'interno dei siti della rete Natura 2000 sono soggetti al rispetto delle specifiche norme regionali (L.r. 19/2009 e s.m.i.), delle Misure di conservazione regionali (DGR 54-7409/2014 e s.m.i.) e sito-specifiche (DGR varie 2017) - di seguito MdC, e dei piani di gestione (PdG) ove approvati.

Relativamente ad alcune norme regolamentari-baseline si è fatto anche riferimento alla consuetudine operativa, in quanto i parametri normativi si discostano dall'ordinarietà e quindi la loro applicazione genererebbe una sovraindennità (es. tagli a scelta colturali in fustaie di coifere).

Per rapportare il prelievo/rilascio in termini di copertura forestale da rilasciare (parametro previsto per gli interventi in cedui, governo misto e per i tagli intercalari), alla relativa massa legnosa, e quindi al reddito ricavabile dal legno raccolto/rilasciato in bosco, si sono adottati i risultati di uno studio effettuato dall'IPLA in collaborazione con l'Università di Torino – DiSAFA, per valutare i flussi di carbonio nelle utilizzazioni forestali, in cui sono state quantificate le correlazioni tra i due parametri.

Principi base adottati per il calcolo dell'indennità

Indennizzare i proprietari/gestori forestali per i minori guadagni ottenuti e/o maggiori costi sostenuti nella gestione del patrimonio forestale (habitat d'interesse comunitario prioritario, d'interesse comunitario, altri boschi all'interno dei siti), applicando gli interventi selvicolturali mirati alla conservazione degli habitat d'interesse comunitario o degli habitat di specie d'interesse conservazionistico, come previsti o comunque ammessi dalle MdC.

Dati conoscitivi

Per determinare i prelievi medi effettivi di legno con le diverse forme di governo e trattamento per categorie forestali/specie principali si sono analizzate le segnalazioni di taglio (obbligatorie per tutti gli interventi selvicolturali nei siti Natura 2000, e al di fuori di questi per interventi di superficie oltre 0,5 ettari) inviate alla Regione Piemonte a cura dagli aventi titolo nel periodo per il quale sono disponibili elaborazioni di dati confrontabili (2013-19); si tratta di oltre 30.000 istanze raccolte sul sistema PRIMPA, da cui sono desumibili i principali parametri degli interventi, quali: estensione delle tagliate (desumibili anche dalle comunicazioni semplici) e indici di prelievo (soprattutto dai progetti di taglio redatti da tecnici forestali abilitati) per categoria forestale e forma di governo.

L'elenco degli habitat forestali d'interesse comunitario presenti in Piemonte e la sua corrispondenza con la tipologia forestale regionale, sulla cui base è stata redatta la carta forestale regionale, sono codificati nella manualistica regionale specialistica (Ambienti e specie della Direttiva habitat in Piemonte – IPLA Regione Piemonte 2003; Tipi forestali del Piemonte - IPLA Regione Piemonte 2004), con successive integrazioni inserite in occasione dei monitoraggi e della redazione della lista degli habitat Natura 2000 d'Italia; l'elenco degli habitat e la corrispondenza sono infine resi cogenti con il regolamento forestale regionale (DPGR 8R/2011 e s.m.i., all. A Tabelle 1 e 2).

Per valutare la quantità e qualità della presenza degli habitat forestali nei Siti Natura 2000, per conoscere su quali di queste superfici è prefigurabile la gestione attiva in modo da escludere a priori le categorie forestali senza oggettiva possibilità di interventi e quindi di reddito da raccolta del legno, per quantificare le masse legnose mediamente presenti nei diversi habitat e quindi potere desumere l'entità delle riduzioni di raccolta, si è consultato il SIFOR, comprendente una serie di carte tematiche forestali, l'inventario forestale regionale e gli studi per i Piani forestali territoriali (PFT) che coprono l'intera superficie forestale regionale.

Per conoscere i redditi medi ordinari delle utilizzazioni forestali per forme di governo, la diversità di situazioni territoriali, di categorie forestali, di fertilità e accessibilità non consentono di produrre dei conti colturali analitici di validità

generale che, oltre all'onerosità manterrebbero evidenti livelli di aleatorietà. Pertanto si sono analizzati i dati disponibili sui prezzi medi unitari degli assortimenti derivanti dall'aggiudicazione di lotti boschivi disponibili per le principali categorie di bosco e forme di governo, dal portale LegnoPiemonte e da esiti di aggiudicazione disponibili (Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per i Quercio-carpineti).

Per determinare il tipo di assortimenti legnosi ottenibili (da opera, da paleria, da ardere in tronchetti, biomassa da triturazione) dalle diverse categorie forestali con i diversi interventi selviculturali si è fatto riferimento al CDLP messo a punto da IPLA per Regione Piemonte nell'ambito di progetti internazionali ed integrato nel SIFOR: tale strumento in base alla provvigione media inventariale ed agli interventi previsti con gli studi per i PFT fornisce la quantità e la ripartizione media degli assortimenti di legno prelevabile per categorie, nel rispetto delle norme forestali e delle consuetudini.

Di seguito si analizzano le limitazioni vigenti per gli habitat forestali all'interno dei siti Natura 2000 della RP per individuare gli impegni aggiuntivi.

Norme per forme di governo comuni a tutti i boschi nei Siti Natura 2000

Sussistono limitazioni all'estensione delle tagliate e all'entità dei prelievi nel governo delle fustaie coetanee trattate a tagli successivi uniformi (3 ettari accorpati, senza limiti nella baseline) e a tagli a buche (dimensioni massime singola buca 2.000 m² a fronte di 3.000 della baseline).

I boschi di neoformazione devono essere governati a fustaia, fatta eccezione per i robinieti.

Non sussistono limitazioni generali al governo a ceduo o misto.

Riguardo all'estensione dei tagli successivi, dalle conoscenze del territorio e dalle segnalazioni di taglio si evidenzia che tale casistica attualmente non ricorre in Piemonte, né fa parte delle consuetudini gestionali, e in ogni caso le MdC non pongono una limitazione all'indice di prelievo ma solo all'organizzazione del cantiere, la cui quantificazione sarebbe aleatoria.

Per i tagli a buche è quantificabile un certo effetto in termini di riduzione % della raccolta concentrata di legno nel caso dei lariceti montani; tuttavia trattandosi di fattispecie sempre soggetta a progetto di taglio se non in applicazione di un PFA-PGF, è possibile chiedere deroghe con procedura di VI, in genere assentite.

Per i boschi di neoformazione il governo a fustaia porta a ridurre i prelievi possibili significativamente rispetto al ceduo e in misura trascurabile rispetto al governo misto; dal confronto tra taglio intercalare in fustaia (prelievo massimo circa 50% della massa legnosa) e ceduzione (prelievo massimo circa 85% della massa) è quantificabile l'effetto in termini di riduzione % della raccolta di legno e quindi del reddito.

Norme particolari per i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario

Sussistono limitazioni all'estensione delle tagliate nei cedui (2 ettari accorpati) e nel governo misto (5 ettari accorpati); nei cedui la matricinatura è fissata al 25% di copertura.

Riguardo alla limitazione dell'estensione delle tagliate accorpate, dall'esame delle segnalazioni di taglio pervenute alla RP la superficie media delle singole tagliate risulta molto inferiore al massimo consentito, dato comune agli interventi entro e fuori dai Siti Natura 2000. Tuttavia per le proprietà di maggiore estensione (in genere comunali), o nel caso in cui una ditta boschiva acquisti lotti boschivi da più proprietari contigui, vi può essere una effettiva limitazione, ovviabile lasciando fasce non trattate; per le piccole proprietà private autogestite l'entità è invece trascurabile.

Riguardo all'aumento della copertura per la matricinatura è quantificabile l'effetto diretto in termini di riduzione % della raccolta di legno e quindi del reddito.

Ulteriori norme per i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario prioritario

Per gli habitat prioritari in assenza di PdG vi è l'obbligo di sottoporre a preventiva procedura di valutazione d'incidenza (V.I.) gli interventi diversi da tagli a scelta colturali o da tagli intercalari (comprendenti anche i tagli di avviamento a fustaia), ovvero i tagli di rinnovazione in fustaie coetanee (tagli a buche, tagli successivi), nei cedui e nel governo misto se di estensione dai 2.500 m² per anno solare e proprietà. Invero l'unico habitat forestale prioritario relativamente esteso e in cui vi è una potenziale gestione attiva significativa è quello delle formazioni legnose riparie (91E0*), per le quali tuttavia le MdC consentono senza VI il taglio fino al 50% della copertura per manutenzione idraulica, per tratte fino a 500 m.

A parte il costo e le tempistiche della procedura di V.I., non indennizzabili in quanto tali, le eventuali ulteriori limitazioni agli interventi sono fissate caso per caso nel provvedimento autorizzativo e non sono pertanto quantificabili a priori le eventuali perdite di reddito od i maggiori costi. Si tratta di casistiche invero sporadiche, e comunque con l'attivazione della Misura si intende indennizzare coloro che effettuano interventi in applicazione delle MdC e non in deroga.

Norme per altri habitat forestali/habitat di specie d'interesse presenti nei siti Natura 2000

Nei querceti di rovere e nelle cerrete cedui a regime vi è l'obbligo di governo misto, di cui è calcolabile l'effetto in termini di riduzione % della raccolta e quindi del reddito.

Nei robinieti vi è l'obbligo di conservare almeno il 25% di copertura, con estensione massima delle tagliate di 2 ettari accorpati. Riguardo all'estensione delle tagliate la limitazione non è effettiva, data la superficie consuetudinariamente percorsa minore del massimo consentito.

Riguardo alla maggiore copertura di matricinatura il regolamento forestale prescrive per i robinieti il rilascio delle specie autoctone; anche nei robinieti puri vi è comunque l'obbligo di rilasciare almeno il 10% di copertura di robinia. In questo caso vi è una riduzione di prelievo di almeno il 15%.

Tale norma pare essere limitante in particolare per gli operatori boschivi professionali.

Norme generali indipendenti dalla forma di governo per tutti i boschi in Siti Natura 2000

Sussistono diverse prescrizioni e limitazioni di tipo generale che, pur non influenzando direttamente sulla quantità di legno prelevabile, possono avere impatti diversi in termini di diminuzione di reddito, in relazione alla forma di governo ed all'organizzazione dei cantieri, di seguito esaminate.

- Limitazioni al periodo dell'anno utile per i tagli boschivi (c.d. silenzio selvicolturale) in cui sono sospesi anche il concentramento e l'esbosco. Il fermo è di 2 mesi, scaglionati per fasce altimetriche sopra e sotto i 1.000 m di quota. Per i cedui ed il governo misto l'impatto varia a seconda della fascia altimetrica cui è legata l'epoca consentita per i tagli: sotto i 600 m la riduzione effettiva è di 2 settimane (circa 7% della stagione silvana), oltre i 600 m è di 1 mese (circa 11% della stagione); alle quote superiori vi possono essere criticità per il breve periodo utile per i tagli intercorrente tra la fine dell'innevamento, che rende i boschi impraticabili d'inverno, e l'inizio del silenzio selvicolturale. Per le fustaie, in cui fuori dai Siti Natura 2000 teoricamente è consentito intervenire tutto l'anno, l'impatto è maggiore sopra ai 1000 m in quanto d'inverno spesso gli interventi sono comunque sospesi per l'innevamento, mentre sotto i 1000 m, comunque, per consuetudine commerciale non si tagliano piante d'alto fusto in stagione vegetativa. Inoltre l'esbosco fuori dai Siti può avvenire tutto l'anno. A ciò si aggiunge che contingentemente possono essere prescritti altri momenti di fermo delle attività da parte del soggetto gestore del sito, in relazione a presenza di siti riproduttivi di specie d'interesse comunitario soggette a spostamenti imprevedibili a livello di MdC né di piano. Il silenzio selvicolturale è pertanto l'aspetto che più impatta nell'organizzazione di cantieri tra quelli non legati al volume di legno asportabile; si è quindi assunto di assegnare una perdita di reddito pari al 10% per gli interventi di ogni tipo nelle fustaie e al 5% per i cedui a regime, ridotto al 2,5% per i saliceti e pioppeti ripari, che tra i cedui vegetano alle quote con minori limitazioni effettive per i quali la baseline (Regolamento forestale art. 37) già prevede il silenzio selvicolturale per l'intera fascia A del PAI.
- Prescrizioni in merito a particolari alberi da conservare a invecchiamento indefinito, in misura di 1 ogni 2500 m² o frazione di superficie percorsa: l'impatto varia a seconda della specie e del valore degli assortimenti, con incidenza sul valore globale del lotto boschivo in genere modesta, in quanto tali alberi sono computabili tra quelli da conservare per il rispetto del regolamento forestale comune a tutti i boschi, in termini di percentuale di copertura o di volume legnoso.
- Prescrizioni in merito ad alberi morti da conservare, in misura del 50% della necromassa presente, con particolare riferimento ai grandi alberi di specie autoctone: l'impatto varia a seconda della specie, se idonea per usi energetici o meno, e in relazione allo stato di decadimento del legno, e può essere significativo in particolare per le querce.
- Prescrizione di conservare un albero/ha colonizzato da edera: impatto minimo.
- Prescrizioni per i tagli ai margini del bosco, con limitazioni al tipo di intervento per conservare parte della copertura permanente su una fascia di 10 m: l'impatto è minimo, può esistere in presenza di margini del lotto non boscati e varia a seconda del loro sviluppo, dell'estensione e della forma del lotto.
- Conservazione di cespugli e arbusti nel sottobosco (50% di quelli presenti): può rallentare certe operazioni di cantiere, con impatto modesto.
- Obbligo di rilascio di parte delle ramaglie e cimali residui dei tagli in bosco (50%): l'impatto varia da nullo a significativo a seconda che l'avente diritto intenda lasciarle tutte in bosco (nullo) o che all'opposto preveda di prelevare alberi interi per la cippatura (aumento costo per parziale sramatura e minore raccolta). Talia spetti sono assorbiti nella valutazione della minore raccolta di cui al criterio 1).
- Limitazioni all'accumulo di ramaglie e cimali residui in bosco (cumuli di massimo 3 metri steri ciascuno): impatto possibile nei cantieri altamente meccanizzati in cui si concentrano le piante intere abbattute e si lasciano sul luogo di allestimento accumuli nella misura massima consentita dal regolamento (baseline 10 metri steri).
- Limitazioni alla % di prelievo e alla contiguità delle superfici percorribili lungo le fasce fluviali: la prescrizione può interessare diverse categorie forestali (SP e RB), con impatti variabili sul reddito del cantiere; tuttavia la

superficie media dei lotti boschivi (che devono essere sempre segnalati) per i SP è di 1,79 ha, e per i RB è di 0,52 ha, entità che sono ordinariamente contenute nello sviluppo utile di 500 m lineari della fascia vegetata lungo il corso d'acqua.

- Limitazioni per la raccolta di altri prodotti del bosco: non risultano.

Alcune delle limitazioni generali sopra esaminate singolarmente non costituiscono effettive perdite di reddito significative quantificabili, ma vi è un effetto-cumulo che può rendere il cantiere nel complesso più oneroso e costringere le ditte ad adattare il loro comportamento rispetto alle consuetudini generali. Altre limitazioni determinano maggiori costi, variabili in funzione dell'organizzazione dei cantieri, che dipende dai singoli operatori.

Quantificazione del reddito e delle relative perdite per le limitazioni delle MdC

Adottando gli indici di prelievo già messi a punto con il modello di calcolo della disponibilità potenziale di legno (CDLP) per le diverse casistiche e considerando i dati del Sistema informativo forestale regionale (SIFOR) relativi ai boschi del Piemonte (categoria forestale, provvigione media, stato di servizio per accesso, gestione attiva, tipo intervento previsto ecc.) si è definito un reddito medio standard per le utilizzazioni delle categorie forestali per forme di governo, singole o associate in relazione agli indici di prelievo medi. La metodologia proposta permette, partendo dalla valutazione relativa di una superficie unitaria coperta da bosco e in funzione della categoria forestale, del tipo di gestione, del servizio e degli assortimenti legnosi, di conoscere il valore di macchiatico dei prodotti periodicamente ottenibili.

Dato iniziale per la valutazione è la superficie boscata, ripartita per categorie forestali e forme di governo del bosco, ottenuta dal SIFOR (Carte forestale 2016) da cui risulta che all'interno dei Siti Natura 2000 sono presenti circa 172.000 ettari di boschi; di questi oltre la metà sono di proprietà pubblica, dei quali oltre 8.000 ettari regionali.

Per conoscere le potenzialità effettive di intervento il dato di superficie viene messo in relazione con le indicazioni riportate sulla Carta degli indirizzi di intervento selvicolturale, che distingue i boschi a gestione attiva da quelli destinati all'evoluzione naturale o monitorata; i boschi a potenziale gestione attiva all'interno dei Siti Natura 2000 risultano circa 66.000 ettari (39%); per la restante quota non è prevedibile a medio termine una gestione, indipendentemente dalle limitazioni poste dalle MdC, in relazione alle condizioni stazionali difficili, alla bassa produzione di legno ed alla difficile accessibilità, e quindi non esistono perdite di reddito. Tale dato è comunque solo orientativo, al fine di quantificare l'impegno finanziario massimo attendibile per l'applicazione della misura; in quanto ogni soggetto avente titolo può decidere autonomamente, in assenza di strumenti di pianificazione forestale cogenti, quali interventi attivare; pertanto non se ne è tenuto conto ai fini operativi.

Si sono invece escluse dalla possibilità di richiedere indennità 5 categorie forestali su 21, che palesemente non hanno potenzialità di gestione attiva (AS-arbusteti, BS-boscaglie, OV-arbusteti subalpini, PN-pinete di pino montano, PM-pinete di pino marittimo); tuttavia nelle tabelle analitiche sono state mantenute le informazioni per tutte le categorie forestali.

Per la valutazione degli assortimenti ottenibili si sono applicate le percentuali di prelievo per tipo d'intervento (ceduazione, gestione del governo misto, tagli di maturità in fustaia, tagli intercalari ecc.) e di assortimenti legnosi ottenibili nei diversi casi (da triturazione, da ardere in tronchetti, paleria, da opera) alla disponibilità potenziale di massa legnosa (derivante dall'inventario forestale regionale), valutati per ciascuna categoria forestale (Fa-faggete, CA-castagneti, LC-lariceti, AB-abetine ecc.).

In base alle ordinarie quotazioni mercantili desunte dal portale LegnoPiemonte si sono definiti i coefficienti di ponderazione degli assortimenti, da quelli di maggiore valore economico a quelli minori.

I valori tabellari possono essere utilmente accorpati creando gruppi affini per categoria e/o forma di governo.

Altro parametro da definire è la periodicità del reddito, ovvero la frequenza media ordinaria d'intervento sullo stesso appezzamento boscato per le diverse categorie forestali e relative forme di governo/trattamento, in modo da ripartire il reddito e conseguentemente la quota di relativa a perdita, di pertinenza del periodo di programmazione del PSR.

Per il governo a ceduo o misto i turni minimi di legge oscillano tra i 10 ed i 20 anni, e ordinariamente si riscontrano utilizzazioni di cedui di 30 anni ed oltre; si è pertanto fatto riferimento ad un tempo medio di 20 anni, valido anche per i tagli intercalari di avviamento a fustaia, ridotto a 15 anni per Castagneti e Robinieti, e a 10 per saliceti e Pioppeti ripari, a incrementi più rapidi e utilizzazioni a regime più frequenti.

Per il governo a fustaia, a fronte di periodi di curazione minimi fissati a 10 anni per i tagli a scelta colturali ed a periodicità ordinarie di tagli intercalari o di maturità oscillanti tra i 20 e i 40 anni, si è fissato un tempo medio di 20 anni, aumentati a 25 per le sole Pinete di pino marittimo e di p. uncinato.

Per calcolare le riduzioni in termini percentuali di raccolta ed inquadrare lo scenario delle diverse casistiche sopra richiamate è stato effettuato un confronto analitico tra la baseline regolamentare e gli obblighi derivanti dalle MdC regionali (Titolo IV – MdC relative alle tipologie ambientali presenti all'interno di ZSC, SIC e ZPS Capo I – Ambienti forestali Artt. 12, 13, 14, 15; Capo IV Ambienti delle acque correnti Art. 23).

Per gli impegni di gestione conservativa della vegetazione (criterio 5), relativamente al maggiore rilascio di necromassa si sono analizzati i dati dell'inventario forestale regionale, relativi a oltre 14.000 punti di campionamento in cui sono state rilevate anche le piante morte in piedi; dato che gli alberi morti sono solo conteggiati ma non ne è noto il diametro, si è assunto che l'albero morto medio abbia un volume pari all'albero medio; da rilievi in sede di PFA e di parcelle di monitoraggio si è verificato che ciò è vero nelle fustaie più naturali, in cui vi sono grandi alberi morti per senescenza, meno nei cedui vi è mortalità dei soggetti sottoposti, tuttavia i cedui invecchiati hanno necromassa elevatissime (es. fino a 100 m³/ha nei castagneti), e la rinuncia al prelievo del 50% può essere anche in questi casi oneroso. Si è poi assunto che il valore monetario della necromassa sia pari a 1/3 del legno di piante vive.

Per l'obbligo di conservazione di 4 grandi alberi a tempo indefinito, a fronte di 2 della baseline, si è assunto che il grande albero abbia un volume pari al doppio di quello medio, e pari valore monetario unitario; quindi ne è stato detratto il volume da quello asportabile.

Dopo avere determinato le riduzioni % di raccolta di legno ed i maggiori oneri per gli obblighi generali dovuti al rispetto delle MdC, è stato possibile calcolare la riduzione di reddito in termini monetari, deducendoli dal reddito medio annuo ottenibile dalle diverse categorie forestali e forme di governo.

Considerazioni conclusive

A consuntivo della valutazione analitica delle perdite di reddito e dei possibili premi per compensarle, il quadro emerso è stato riconsiderato al fine di semplificare il più possibile l'applicazione dell'indennità, sia per gli aventi diritto, sia per la pubblica amministrazione erogante.

Considerato che le categorie forestali più largamente diffuse ed a potenziale gestione attiva sono solo 4 su 21 (di cui solo 16 considerate ai fini dell'indennità), e che tra queste a 3 (Faggete, Robinieti, Lariceti e cembrete) spettano valori medio-alti di indennità, mentre le categorie con premialità più basse (e più alte) sono meno diffuse e più raramente a gestione attiva, salvo i castagneti i quali peraltro subiscono poche restrizioni, si è scelto di raggruppare i premi in tre fasce (70, 50 e 30 €/ha) facendovi ricadere tutte le categorie forestali; fanno eccezione i Quercu-carpinieti ove, per l'elevato valore degli assortimenti, la facile accessibilità e la conseguente aspettativa di gestione attiva, i vincoli pesano maggiormente. La proposta è riportata nella tabella che segue.

Raggruppamenti Categorie forestali	Categorie forestali	Importo indennità proposta (€/ha annui)
1	Quercu-carpinieti	100
2	Acero-tiglio-frassineti, Cerrete,	70
3	Abetine, Lariceti e cembrete, Peccete, Faggete, Querceti di rovere, Robinieti	50
4	Altre (Castagneti, Pinete di pino silvestre, Rimboschimenti, Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Alneti planiziali e montani, Saliceti e pioppeti ripari)	30
5	Pinete di pino marittimo, Pinete di pino uncinato, Boscaglie pioniere e d'invasione, Arbusteti planiziali collinari e montani, Arbusteti subalpini.	0

3. GIUSTIFICAZIONE DEL PREMIO INTERVENTO SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Base nazionale

L'intervento prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro, compresi i costi di transazione, finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o più impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco, definite:

- dai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale nazionale (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e regionale di settore (Regolamenti forestali regionali e Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale),
- per le Aree della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), dai Piani di gestione Natura 2000, dalle Misure di conservazione sito specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve), finalizzate al mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario:

La scheda riporta le Tipologie nazionali di impegno, di seguito riassunte.

SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni),

Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni per la realizzazione di interventi di ripulitura, anche ripetuta nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, all'eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive indicate dalla normativa forestale regionale.

Le pratiche di ripulitura e gli sfalci sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che prevedono esclusivamente le modalità di esecuzione e/o di divieto dei lavori di taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva per ripuliture a fini protettivi (antincendio e idrogeologico) e per motivi culturali. Le norme, invece, non prevedono nulla in merito all'esecuzione di altri interventi per la tutela della biodiversità vegetale e animale e degli habitat forestali. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale in materia.

SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche;

1.) Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi volti alla Identificazione e tutela di piante morte /o piante con microhabitat o per finalità ecologiche ad ettaro di superficie (in piedi o a terra). Gli obblighi relativi all'asportazione o rilascio delle piante morte sono definite, quando presenti, dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali che possono definire i limiti ad ettaro di presenze di piante rare o sporadiche o di piante arboree morte, mentre non prevedono limiti in merito a quelle con microhabitat o per finalità ecologiche.

Le AdG territorialmente competenti definiscono quindi il grado di impegno aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento al fine di mantenere un elevato livello di biodiversità. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche;
- Rilascio di piante morte di dimensioni significative in numero maggiore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente, in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi.

2.) La normativa nelle aree forestali prevede al massimo norme per il rilascio di alcune specie arboree rare o sporadiche, al fine di favorirne una maggiore diffusione. In genere tali prescrizioni prevedono il divieto di taglio di tutte le piante di certe specie e il rilascio di un numero minimo ad ettaro, quando presenti. Inoltre, non impone obblighi in merito alla diversificazione della composizione floristica dei popolamenti o della loro struttura. Gli impegni aggiuntivi possono riguardare:

- Protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio e impianto localizzato su piccole superfici, compresi i risarcimenti);
- Diversificazione della composizione e della struttura forestale.

SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali;

Nell'ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi in relazione alle caratteristiche della stazione, quali fertilità, usi anche tradizionali o locali per forma di governo, tipologie di specie, popolamento forestale, volti a favorire la conservazione, difesa e miglioramento del suolo, e consentire di ridurre, la superficie delle singole tagliate, garantendo positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio.

Le AdG territorialmente competenti definiscono quindi il grado di impegno aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle proprie Base line di riferimento, prevedendo e quantificando impegni nei seguenti ambiti:

PER BOSCHI DI NEOFORMAZIONE

Formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale che si sono recentemente insediate a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive; sono spesso anche caratterizzati da una notevole uniformità fitosociologica. Spesso la gestione è assente o sporadica è allo stato attuale non è soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco e le norme regionali o le PMPF non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni che favoriscano la loro evoluzione verso forme più stabili.

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

- Interventi colturali rivolti alla lotta alle specie alloctone invasive e alla valorizzazione delle specie autoctone di pregio;
- Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio (naturalistico, colturale, etc.) al fine di aumentare la complessità fitosociologica e la biodiversità e la resistenza agli incendi;
- Favorire l'indirizzo verso l'evoluzione naturale con forme di gestione più consone alle caratteristiche stazionali, ed eventualmente rinunciare, secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni ecologici, di assetto idrogeologico, etc), al pascolo in boschi di neoformazione;
- Valorizzazione del ruolo di regimazione delle acque e contenimento dei versanti.

PER GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI

Formazioni boschive di origine agamica (moltiplicazione vegetativa), costituite essenzialmente da polloni, la cui gestione riguarda solamente la parte epigea. Le forme di trattamento si differenziano per specie e a seconda che si abbiano formazioni di ceduo coetaneo (semplice o matricinato) o di ceduo disetaneo (o a sterzo).

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

1.) Turno del ceduo - La lunghezza minima del turno è definita dalla normativa, dai regolamenti e/o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. L'impegno aggiuntivo può concretizzarsi nell'allungamento del turno di utilizzazione del ceduo, ferma restando la forma di governo; l'allungamento del turno dovrà essere coerente con la specie e la fertilità della stazione per mantenere la vitalità e la capacità di ricaccio delle ceppaie su cui si basa la perpetuazione della forma di governo;

2.) Dimensione delle aree soggette a taglio - L'estensione e la continuità delle aree soggette a taglio è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di ridurre i fenomeni di erosione del suolo e l'impatto paesaggistico e ambientale del taglio, è estremamente variabile tra le regioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Riduzione della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione.
- Rilascio, per un numero di annate silvane superiore a quanto previsto dalle norme, di una fascia (sia in senso orizzontale sia verticale) di adeguate dimensioni di larghezza a separazione e frazionamento di superfici accorpate e/o di dimensione superiori a quelle stabilite (es. fasce salde lungo le curve di livello che interrompono le tagliate).

3.) Tagli intercalari - Le norme da rispettare nella esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale. Tuttavia, tali indicazioni gestionali non prevedono in alcun caso l'obbligatorietà di intervento, che vengono eseguiti solamente nelle situazioni nelle quali sia evidente la convenienza economica ad intervenire con il taglio. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Esecuzione degli interventi di diradamento/ripulitura fermo restando turno e forma di governo;
- Interventi indirizzati e specifici aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di protezione diretta, di mantenimento di investimenti non produttivi e di ripristino o prevenzione, etc;

4.) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione - I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale. In generale le norme regionali impongono (peraltro con notevoli differenze tra le regioni) per alcune specie ecologicamente significative dei limiti minimi di rilascio, obbligano pertanto nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per mantenere un sufficiente livello di diversità specifica. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale, vale a dire dei livelli minimi di rilascio per ciascuna specie prevista nella normativa. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Rilascio delle specie a più elevato valore ecologico, pregiate o meno rappresentate, da integrare nel numero previsto nella normativa regionale, oppure rilascio di specie ad elevato valore ecologico non previste nella normativa regionale;
- Limitazione della copertura complessiva prodotta dai rilasci delle matricine a valori coerenti con la forma di governo e gli obiettivi prevalenti presentati nei piani;
- Lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità;
- Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale;
- Realizzazione di una fascia tampone di ampiezza variabile, per ridurre l'impatto visivo delle tagliate;
- Rilascio di specie arboree/arbustive utili all'alimentazione di selvatici, animali domestici e dell'uomo;
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito.

5.) Rilascio di matricine - Il rilascio di matricine è determinato dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie sia le dimensioni dei gruppi, in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche e geomorfologiche. Tale regolamentazione, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di formazione forestale e per specie. Vengono in genere preferiti esemplari nati da seme, conservando le specie più rare e meno rappresentate al fine di garantire la permanenza di un bosco misto ecologicamente più stabile. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalle Leggi e Regolamenti regionali, da valutare secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni di funzionalità ecologica, di assetto idrogeologico, cambiamento della forma di governo);
- Rilascio di matricine per gruppi di dimensioni allargate rispetto a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti regionali, da valutare secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni ecologiche, di assetto idrogeologico, cambiamento della forma di governo);
- Realizzazione di forme di matricinatura differenziate per cronologia, disposizione spaziale (es. a gruppi piuttosto che uniforme), secondo la stazione, la fertilità, usi complementari locali (es. ripristino di querceti da pascolo per produzioni animali di nicchia);
- Rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento per almeno un turno.

6.) Selezione delle matricine - I criteri di selezione delle matricine sono determinati dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie, che le caratteristiche specifiche e dendrometriche. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Assegno delle matricine da parte di tecnici specializzati prima dell'utilizzazione vera e propria del soprassuolo

7.) Rilascio di porzioni di bosco ceduo ad evoluzione naturale o per l'avviamento all'alto fusto: nell'ambito di vasti comprensori governati a ceduo può essere previsto il rilascio di porzioni di bosco ad evoluzione naturale per finalità ecologiche, quali la diversificazione strutturale, la biodiversità, la tutela del suolo e delle acque o per il successivo avviamento all'alto fusto.

8.) Mantenimento del trattamento del ceduo a sterzo e conversioni dei cedui matricinati verso la forma di trattamento a sterzo, trattamento che garantisce una copertura continua del suolo che alcune regioni sta progressivamente diventando meno diffuso a causa di una redditività più bassa rispetto ad altre forme di trattamento.

PER GESTIONE DI BOSCHI AD ALTO FUSTO

Formazioni boschive di origine gamica soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Le forme di trattamento si differenziano per specie e a seconda che si abbiano formazioni coetanee o disetanee.

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

1.) Turno delle fustaie - La lunghezza minima del turno o del periodo di curazione è definito dalla normativa, dai regolamenti o PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento

eccessivo del soprassuolo e, soprattutto, per potenziare le funzioni non economiche delle fustaie, è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare l'Allungamento del turno di utilizzazione per specifiche e giustificate situazioni (ove non ci siano rischio di abbandono, problemi di invecchiamento, stabilità dell'ecosistema o rinnovazione).

2.) Dimensione delle aree soggette a taglio nelle fustaie – l'estensione massima delle aree soggette a taglio, per alcuni casi specifici è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di ridurre l'impatto del taglio del soprassuolo. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Riduzione della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione.
- Rilascio di una fascia di congrue dimensioni di larghezza a separazione di superfici accorpate e/o di dimensione superiori a quelle stabilite e/o per un numero di annate silvane superiore a quanto previsto dalle norme;
- Favorire la gestione selvicolturale con trattamento su piccole superfici per specifiche e giustificate situazioni locali;
- Adozione di tecniche che minimizzano l'impatto visivo delle tagliate secondo giustificate e specifiche esigenze paesaggistiche (lungo strade e vie di comunicazione, ecc.) compreso, ove ciò sia possibile e non vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità, il rilascio di una fascia, di congrue dimensioni da assoggettare a taglio ordinario dopo che il soprassuolo retrostante si sia affermato.

3.) Interventi intercalari - Le modalità di esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di migliorare le caratteristiche colturali ed economiche del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Incremento dei tagli intercalari al fine di mantenere incrementi soddisfacenti e ridurre il livello di competizione, anche in funzione dei cambiamenti climatici (es. risorse idriche minori o più intermittenti).
- Incremento degli interventi di sfollo e diradamento, fermo restando turno e forma di governo;
- Esecuzione di interventi selettivi e di selvicoltura "d'albero";
- Diversificazione della struttura forestale;
- Interventi indirizzati e specifici aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di protezione diretta, di mantenimento, di investimenti non produttivi e di ripristino e protezione.

4.) Selezione delle specie soggette ad utilizzo - I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le principali specie di interesse locale, permettendo scelte basate sulla redditività dell'intervento a discapito della salvaguardia di specie più rare, pregiate e/o meno rappresentate. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Cure selvicolturali specifiche per favorirne la conservazione, crescita e la rinnovazione delle specie a più elevato valore ecologico, pregiate, rare e meno rappresentate;
- Valorizzazione delle specie forestali autoctone e lotta alle specie alloctone;
- Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale;
- Diversificazione della struttura forestale;
- Rilascio di specie arboree/arbustive utili all'alimentazione di selvatici, animali domestici e dell'uomo);
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito;
- Interventi colturali in contemporanea all'utilizzazione delle piante mature.

5.) Intensità e modalità di taglio nella gestione delle fustaie - Il tasso di utilizzazione del bosco è definito dalla normativa dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di efficienza economica è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di governo, specie e formazione forestale. Norme specifiche vengono definite inoltre dalle caratteristiche geomorfologiche delle stazioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L'impegno aggiuntivo può riguardare:

- Riduzione del tasso di utilizzazione e/o diversificazione della struttura forestale rispetto all'incremento secondo giustificate e specifiche esigenze ecologiche e/o colturali;
- Prevedere interventi colturali in concomitanza dei tagli di curazione.

SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;

1.) **Le tecniche e gli accorgimenti adottati nell'organizzazione ed esecuzione degli interventi** nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Generalmente nelle utilizzazioni forestali si possono distinguere differenti tecniche per l'allestimento. Le normali pratiche di esbosco, regolamentate dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali, riguardano strascico, semistrascico a terra con mezzi meccanici, etc. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

- Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (gru a cavo, risine, esbosco con animali da soma, etc.);
- Allestimento operato nel letto di caduta come pratica di basso impatto ambientale volta a limitare gli effetti al suolo dello strascico o del semistrascico nella fase di concentramento;
- Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci o Tetraonidi);

2.) **Nelle utilizzazioni forestali** sono utilizzati diversi mezzi a motore che generalmente sono alimentati con carburanti (benzine verdi o gasolio) o lubrificanti tradizionali. Questo comporta problemi, anche notevoli, di inquinamento e di salute degli operatori (principalmente motoseghisti e addetti all'uso di altre macchine con motori a scoppio di piccole dimensioni). Negli ultimi anni si sta diffondendo l'uso di carburanti cosiddetti "ecologici" (carburanti alchilati) che non contengono benzene ed altri composti aromatici e contribuiscono in misura minore alla formazione di ozono a livello del suolo; a seguito della combustione non emettono (se non in bassa quantità) fumi contenenti composti cancerogeni. Gli oli adoperati per la lubrificazione delle catene delle motoseghe nel caso di dispersione accidentale nell'ambiente durante l'uso provano danno e pertanto la biodegradabilità e la bassa tossicità per gli operatori di questi prodotti appaiono particolarmente importanti. In generale non esiste una normativa, se non quella generale, che definisce i carburanti utilizzabili in campo forestale e impone o prescrive l'uso di quelli alchilati. Non esiste nelle norme regionali o nelle PMPF alcun riferimento al tipo di carburanti da utilizzare. La pratica normale è di utilizzare carburanti e lubrificanti standard. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare:

- Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale, benzine alchilate (benzine ecologiche specifiche per motori a due tempi), oli vegetali per il diesel, lubrificanti ecologici per mezzi meccanici in particolare motoseghe.

SRA.27.5.) Gestione dei residui di lavorazione;

La gestione dei residui di utilizzazione (ramaglie, foglie, cimoli) può avere effetti positivi o negativi a seconda dei casi e della specifica situazione ambientale. Tra gli effetti positivi del loro rilascio, predominante è l'apporto di nutrienti al suolo e il micro habitat che si viene a creare quale elemento di biodiversità, la riduzione dell'impatto superficiale della pioggia e l'aumento del tempo di corruzione riducendo quindi l'erosione superficiale. Di contro, il rilascio di tale materiale può, in situazioni di pendenza elevata e in concomitanza con eventi meteorici importanti, causare danni rilevanti nel deflusso idrico per la possibile occlusione delle luci dei ponti o delle briglie filtranti di piccoli alvei, oppure contenere l'illuminazione del suolo influenzando la rinnovazione naturale e costituire anche causa di innesco o sviluppo di incendi.

La gestione del residuo delle utilizzazioni è regolamentata dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. La normativa regionale definisce i criteri di gestione dei residui nelle utilizzazioni forestali, prevedendone l'abbruciamento, l'allontanamento dalla tagliata o la concentrazione degli stessi negli spazi liberi o sul letto di caduta, o il rilascio in bosco, sparso o raccolto in andane.

Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento riguarda:

- Asporto del residuo da utilizzare a fini energetici;
- Cippatura e/o triturazione, distribuzione e spandimento al suolo per favorire una rapida decomposizione e apporto di sostanza organica e riduzione della dimensione dei cumuli o delle andane;
- Mancato abbruciamento dei residui colturali conseguente all'esecuzione degli interventi di cui sopra.

In relazione alle caratteristiche del territorio, alle usuali prassi di gestione del bosco e gli obblighi stabiliti dalla normativa forestale di riferimento, le Regioni e le P.A. riconoscono gli impegni volontari assunti nell'ambito di una o più delle Tipologie nazionali di impegno. Il pagamento volto a compensare i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria degli impegni silvoambientali è concesso annualmente ad ettaro, compresi i costi di transazione, per un periodo di impegno minimo di 5 anni consecutivi fino ad un massimo di 7 anni,

assume specificità attuative differenti a livello regionale in ragione delle normative vigenti e delle caratteristiche ecologiche e delle condizioni pedoclimatiche e tecniche. Le Regioni possono stabilire, un periodo più lungo per specifici tipi di impegno per raggiungere o mantenere determinati obiettivi ambientali, anche attraverso l'istituzione di una proroga annuale dopo la fine del periodo di impegno sottoscritto.

Le AdG regionali, nell'ambito delle Tipologie nazionali di impegno e in relazione al proprio contesto territoriale, nel rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni previste dalle proprie "baseline", e al fine di rispondere a proprie esigenze locali, definiscono differenti valori di pagamento e di periodo di impegno secondo quanto disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dal AdG competente. Le Modalità specifiche di gestione ed eventuali deroghe all'impegno sono rimandati alle specificità regionali.

Specificazione regionale

L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuo ad ettaro, per 5 anni, che vada a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'assunzione di impegni volontari a carattere silvo-climatico-ambientali da parte del proprietario o del gestore di superfici forestali.

Nell'ambito delle 5 "Tipologie nazionali di impegno" sono stati scelti gli impegni ritenuti più interessanti e aderenti alla realtà piemontese, di seguito riassunti; per la tipologia SRA.27.5. non è stato individuato alcun impegno significativo nel quadro normativo e gestionale regionale.

SRA.27.1.

- Ripuliture e sfalcio di vegetazione in radure, aree aperte e di ecotono, margini ripariali, etc.
- Creazione e tutela di radure.

SRA.27.2.

- Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche.

SRA.27.3.

- 1) Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio (naturalistico, culturale, ecc.) al fine di aumentare la complessità fitosociologica e la biodiversità;
- 2) Interventi indirizzati e specifici di protezione diretta;
- 3) Lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate;
- 4) Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale: riduzione della % di prelievo rispetto al Regolamento forestale per interventi da ceduo a governo misto, da ceduo a fustaia, taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplana o irregolare;
- 5) Rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale.

SRA.27.4.

- 1) Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (gru a cavo);
- 2) Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione: impegno a rispettare, fuori dalle aree ricadenti in Rete Natura 2000, i periodi di sospensione previsti dalle Misure di Conservazione regionali;
- 3) Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale (benzine alchilate) per mezzi meccanici, in particolare motoseghe.

Gli impegni selvicolturali di cui alle tipologie SRA.27.3, punti 3) e 4) sono obbligatori, pertanto il richiedente deve prevederne almeno uno dei due; tutti gli altri impegni sono facoltativi e possono essere assunti in abbinamento con uno degli impegni obbligatori. Il premio annuo massimo erogabile per ettaro di superficie forestale impegnata è di 400 euro.

Metodologia

Per fissare l'entità dei premi ad ettaro, si è fatto riferimento o ai calcoli eseguiti per fissare l'indennità dell'operazione SRC02, ove ricorrono i medesimi in forma obbligatoria per effetto delle MdC regionali, oppure al prezzario della Regione Piemonte, ed. 2022, disponibile tra i Servizi online della Regione.

Per tutte le tipologie di impegno sono state escluse le categorie forestali degli Arbusteti e degli Ontaneti di ontano verde in quanto non soggetti a gestione attiva.

SRA.27.1 - Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2022. Voce 23.A00.A00.010:

Ripuliture - riduzione della componente erbacea, arbustiva e arborea concorrenziale mediante decespugliamento (ed eventuale eliminazione delle rampicanti) al fine di ridurre la competizione nei confronti dei giovani individui, come da Regolamento Forestale, e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.

Condizioni operative medie 1.372,66 euro/ha, pari a 274,60 euro/ha/anno.

SRA.27.2 – Premi articolati per categoria forestale secondo la metodologia già adottata per SRC02 – criterio 5, cui si rimanda.

SRA.27.3 1) – Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2022. Voci:

18.P06.B30.015 - Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifolia arborea, di altezza minima cm 30, in contenitore di capacità minima 1 litro 3,16 euro cad.

18.P06.B35.010 - Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di qualunque specie, di altezza minima cm 30, in contenitore di qualunque dimensione 2,40 euro cad.

media per la fornitura: 2,78 euro cad.

23.A25.H05.005 - Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante, il picchettamento, l'apertura delle buche aventi dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

4,76 euro cad.

23.A25.I10.005 - Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno – cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. 1,67 euro cad.

23.A25.L10.005 - Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3. 2,10 euro cad.

Obbligo di manutenzione – stimato 2,69 euro cad.

Per 50 piantine/ha 700 euro/ha, pari a 140 euro/ha/anno.

SRA.27.3 2) – D.M. 17 giugno 2016, art. 6

Interventi in boschi di protezione diretta: si valuta che sia necessaria una giornata di un tecnico forestale per la compilazione della scheda di stabilità dei popolamenti, la valutazione dell'intervento efficace e l'assegno al taglio.

375 euro/ha, pari a 75 euro/ha/anno.

SRA.27.3 3) – Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2022. Voce 23.A00.A00.005:

Ripuliture - riduzione della componente erbacea, arbustiva e arborea concorrenziale mediante decespugliamento (ed eventuale eliminazione delle rampicanti) al fine di ridurre la competizione nei confronti dei giovani individui, come da Regolamento Forestale, e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. Condizioni operative facili 1.156,83 euro/ha pari a 231,40 euro/ha/anno

Viene considerata una copertura di specie invasive inferiore al 50% e viene prevista la cercinatura dei portaseme dopo morte, l'eliminazione meccanica dei ricacci e polloni radicali, lo sradicamento dei semenzali con ripetizione, ove necessario, per 5 anni.

SRA.27.3 4) – Premi articolati per categoria forestale secondo la metodologia già adottata per SRC02 – criteri 1 e 2, cui si rimanda.

Vengono considerate le seguenti riduzioni della % di prelievo rispetto al Regolamento forestale:

- interventi da ceduo a governo misto: dal 90% al 60%,

- interventi da ceduo a regime a fustaia: dal 90% al 50%,

- interventi da ceduo invecchiato o fustaia coetanea a fustaia stratificata: prelievo massimo 40% anziché 50%,

- taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplano/irregolare: prelievo del 25% del volume anziché del 40%.

SRA.27.3 5) – Premi articolati per categoria forestale secondo la metodologia già adottata per il calcolo del valore di macchiatico dei tagli rinnovazione/maturità SRC02, cui si rimanda.

Viene considerato il mancato intervento su una superficie pari al 10% di quella percorsa per almeno un turno.

SRA.27.4 1) – Analisi costi

Riconosciuto in caso di esbosco con gru a cavo per quantitativi di legname inferiori all'ottimale ovvero che giustificano il costo della gru.

L'uso giustificato delle teleferiche prevede i seguenti rapporti di legname esboscato:

- leggera: almeno 0,6 m³/m di linea
- stazione motrice mobile: almeno 0,8 m³/m di linea
- tradizionale: almeno 1 m³/m di linea

Viene considerata una linea di 500 metri e un uso ottimale pari a 0,7 m³/m di linea che corrisponde a 350 m³/linea. Per ogni m³ di legname esboscato in meno rispetto all'ottimale per la linea e fino a un minimo di 250 m³/linea, viene riconosciuto un risarcimento pari al costo dell'esbosco (21 euro al m³ da Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2022. Voce 23.A00.A66.005) che dovrà essere rapportato alla superficie (in ettari) di provenienza del legname esboscato.

SRA.27.4 2) – Premi articolati per categoria forestale secondo la metodologia già adottata per SRC02 – criterio 4, cui si rimanda.

SRA.27.4 3) – Analisi costi

Riconosciuto quando le miscele utilizzate per le motoseghe sono alchilate.

Per interventi selvicolturali vengono considerati i seguenti consumi medi di miscela:

- interventi intensi (ceduazioni, tagli di sgombero, tagli di sementazione) 30 litri di miscela per ettaro di superficie,
- interventi medi (intercalari) 15 litri di miscela per ettaro di superficie,
- interventi leggeri (fitosanitari) 9 litri di miscela per ettaro di superficie.

I consumi dei due tipi di carburanti vengono considerati equivalenti, mentre i costi delle miscele alchilate vengono considerati 2,5 volte superiori a quelli delle miscele tradizionali:

- costo miscela tradizionale: 2,4-2,5 euro al litro (2 euro/litro la benzina + 0,4-0,5 euro/litro l'olio);
- costo miscela alchilata: 6-7 euro/litro;

I costi della miscela di un intervento di media intensità (quello più frequente) sono mediamente:

- miscela tradizionale = 37,5 euro/ha
- miscela alchilata = 94 euro/ha

Il maggiore costo dovuto all'impegno all'utilizzo di miscele alchilate è pari a 57 euro/ha pari a 11,4 euro/ha/anno.

Vengono calcolati e riportati in tabella per ciascun impegno e ciascuna categoria forestale i valori dei premi, che variano particolarmente per gli impegni selvicolturali, obbligatori per l'adesione (SRA27.3, punto 4). Tra le 21 categorie forestali vi è un gradiente di maggiori oneri per questi impegni volontari legato al trattamento e al maggiore rilascio di biomassa in bosco; per semplicità queste sono state raggruppate in 3 livelli di oneri aggiuntivi/premiabilità, in base al potenziale valore economico, come sintetizzato nella tabella che segue, la quale riporta tutti i premi addizionabili alle 2 azioni obbligatorie (27.3 punti 3 e 4), da scegliere in alternativa, abbinandole ove opportuno alle altre azioni fino al raggiungimento del massimale di spesa ammissibile ad ettaro.

		SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni),	SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche	SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali							SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;					
		creazione/mantenimento radure	Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche	da ceduo a governo misto	conversione a fustalia/dira damento non uniforme	Taglio a scelta culturale	Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio	Protezione diretta	Lotta alle alloctone	Conservazi one delle isole di biodiversit à	Silenzio selvicoltur ale	gru a cavo	Benzine			
				€/ha/anno							€/m3/anno	€/ha/anno				
Gruppo1: categorie forestali con potenziale valore economico elevato	Acero-tiglio-frassineti	275	10	124	215	123	140	75	231	57	45	4	11			
	Faggete															
	Lariceti															
	Querceto-carpineti															
Robineti																
Gruppo2: categorie forestali con potenziale valore economico medio	Abetine		6	90		111				140	75			231	40	30
	Castagneti															
	Cerrete															
	Peccete															
	Querceti di roverella															
Querceti di rovere																
Rimboschimenti																
Gruppo3: categorie forestali con potenziale valore economico basso	Aineti pianiziali e montani		2	50	82	51				140	75			231	21	15
	Boscaglie															
	Ostrieti															
	Pinete di pino marittimo															
	Pinete di pino uncinato															
	Pinete di pino silvestre															
Formazioni riparie																

Inoltre sono stati introdotti o precisati alcuni parametri limite per l'ammissibilità e la finanziabilità delle domande di premio:

- non sono considerate ammissibili domande di sostegno per superfici boscate di dimensione inferiore a 10 ettari; la superficie minima richiesta, oltre a garantire un adeguato rapporto tra costi amministrativi e premio, vuole anche garantire un adeguato beneficio ambientale grazie all'applicazione degli impegni su superfici significative;
- non sono considerate ammissibili domande di sostegno per superfici boscate di dimensione superiori ai 100 ettari, al fine di non concentrare le risorse disponibili in favore di pochi beneficiari;
- in casi di domande interessanti superfici superiori a 50 ha, è necessaria l'esistenza di un piano di gestione forestale o, in mancanza, l'impegno a redigerlo entro il quinquennio;
- non sono ammissibili superfici per le quali viene percepito il pagamento compensativo di cui alla scheda SRC02.

CERTIFICAZIONE DEI CALCOLI DEI GIUSTIFICATIVI IMPLEMENTATI DA REGIONE PIEMONTE

SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA

L'impegno è invariato rispetto al nazionale, così come la baseline. La necessità di implementare il calcolo per alcune regioni è stata individuata da CREA, soprattutto riguardo alle colture permanenti o legnose agrarie (vite e fruttiferi). Inoltre, già nella passata programmazione, il Piemonte aveva adottato una premialità modulare, basata sia sui diversi macrousi del suolo, sia sulle classi di svantaggio, secondo la carta regionale degli svantaggi naturali, redatta ad hoc con risoluzione al foglio di mappa catastale. Al livello massimo di svantaggio naturale veniva erogato il premio intero secondo massimale, mentre ai livelli inferiori il premio subiva una riduzione progressiva.

L'Autorità di Gestione intende utilizzare i medesimi criteri anche per la programmazione 2023-2027, raggruppando le colture secondo 3 categorie di macrouso analogamente a quella passata: colture permanenti, seminativi, prati permanenti e pascoli.

La metodologia di calcolo è la stessa utilizzata da CREA, ossia l'analisi controfattuale dei margini lordi medi delle colture comprese nelle tre categorie, eliminando alcune specie non rappresentate nelle aree svantaggiate (riso, orticole intensive).

La fonte dei dati è la stessa utilizzata da CREA, ossia il database relativo al campione RICA negli anni 2015-2020, implementato con il campione satellite del Piemonte.

I calcoli sono stati eseguiti in modo corretto.

ACA 8 - GESTIONE PASCOLI E PRATI PERMANENTI

Regione Piemonte intende integrare gli impegni previsti dal programma nazionale per l'azione n. 3 – gestione dei pascoli permanenti con un impegno aggiuntivo, individuato nell'esecuzione degli interventi previsti secondo un piano pastorale foraggero. Pertanto è stata inoltrata richiesta ufficiale alla Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e forestali di formulare un preventivo di costo per la redazione di un piano pastorale per un pascolo delle dimensioni minime di 100 ettari (corrispondenti alla media della realtà regionale).

La Federazione ha proceduto alla formulazione richiesta ed il costo ad ettaro da sostenere per l'onorario del professionista è stato aggiunto al premio base nazionale.

Le fonti dei dati sono verificabili ed il calcolo dei maggiori costi è stato eseguito in modo corretto.

ACA 14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

L'impegno previsto a livello regionale è il medesimo previsto dal piano nazionale. Le razze bovine, ovine e caprine oggetto di premio sono le stesse della programmazione 2014-2020.

La giustificazione dei premi nazionale ha individuato tre livelli differenti di massimale, relative alle tre macroregioni italiane: nord, centro e sud, basati sull'analisi controfattuale dei margini lordi di stalla di razze in pericolo di estinzione, più rustiche e meno produttive, rispetto ad una razza produttiva di riferimento.

Tuttavia, a causa della specificità territoriale del Piemonte, normalmente le razze oggetto di impegno si trovano in numero di pochi capi in allevamenti prevalentemente costituiti da razze produttive. Al fine di incentivare sufficientemente gli allevatori, l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno procedere al ricalcolo del premio massimo giustificabile in funzione dei minori ricavi, derivanti dalla sostituzione di un capo di razza produttiva con un capo dalla produttività inferiore.

Per quanto riguarda le razze bovine è stato stimato anche il minore costo per il mantenimento dei capi di razze in pericolo di estinzione, in quanto nel periodo della lattazione, oltre alla razione base, vengono somministrate dosi

aggiuntive di foraggio in proporzione alla produzione di latte. Nel caso di ovini e caprini la razione di foraggio non varia con la razza, dunque il calcolo è stato effettuato soltanto sulla base dei minori ricavi.

Le fonti dei dati sono verificabili, il calcolo è stato eseguito correttamente, con la stessa metodologia della passata programmazione ma con aggiornamento dei costi dei fattori produttivi e dei prodotti.

SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

Rispetto alla scheda nazionale a livello regionale sono stati semplicemente modulati gli importi e la durata dei sostegni per mancato reddito agricolo e spese di manutenzione per le 4 Azioni che saranno attivate in Piemonte, entro i massimali ammessi a livello nazionale, per adeguarli alle specificità delle diverse tipologie di impianto, e relativo impegno, e al contesto territoriale.

Per quanto riguarda i massimali dei mancati redditi agricoli, che coincidono con quello della scheda nazionale, in sede applicativa potranno essere anche ridotti, in relazione ai contesti territoriali e alle colture, anche per evitare un possibile locale sovra indennizzo in caso di cumulo con titoli della PAC.

Una specificità particolare riguarda il mantenimento di impianti di arboricoltura oltre l'impegno da precedenti programmazioni (SRA28.7), per destinarli a bosco permanente con vincolo paesaggistico. In tale caso pare corretto prevedere una forcella di sostegno variabile, da definire in sede di bandi attuativi, in relazione alla tipologia di impianto pregresso e al suo grado di naturalità/stabilità, che può essere assai variabile per composizione specifica (specie pioniera, a breve ciclo vitale, latifoglie di pregio non idonee a creare boschi naturaliformi, specie climatiche più o meno adatte alla stazione), al tipo e al grado di mescolanza, alla densità e struttura. Infatti potranno risultare necessari interventi colturali di diversa entità e impegno economico, quali ad esempio l'eliminazione di specie non idonee, rinfoltimenti e riceppature.

Infine si concorda con l'affermazione che il premio di manutenzione, oltre ad essere giustificato dall'adeguamento dell'impianto arboreo pregresso, costituisce una premialità per l'impegno permanente, che nel quadro normativo vigente esclude la possibilità di fruire di ulteriori redditi agricoli.

E' quindi adeguata l'erogazione in 2 tranches quinquennali, motivata anche dalla tipica cadenza pluriennale degli interventi di tipo selvicolturale e della verificabilità dei loro esiti, inoltre con conseguenti minori oneri amministrativi per la Regione.

La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e gli importi dei premi si ritengono complessivamente corretti e adeguati.

SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000

Il Piemonte è tra le poche regioni in cui nella passata programmazione era già stata attivata una indennità Natura 2000 forestale (PSR 2014-20, Operazione 12.2.1), certificata dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Milano, che aveva connotazioni analoghe alla SRC02, per la quale è stata anzi una base orientativa a scala nazionale. L'esperienza applicativa ha permesso di valutarne l'adeguatezza al contesto territoriale e di individuare aspetti migliorativi che sono stati introdotti per la nuova programmazione.

Il punto di forza per valutare adeguatamente la presenza e l'entità delle perdite di reddito e/o dei maggiori costi per la gestione forestale nei siti Natura 2000 è la vigenza di un regolamento forestale e di MdC regionali redatti con criteri normativi integrati, in modo che è stato sufficientemente agevole quantificare le differenze tra la baseline (regolamento forestale) e gli obblighi aggiuntivi (MdC), a livello generale per tutti i boschi e specifico per categorie forestali e corrispondenti habitat Natura 2000.

Il passaggio successivo è stato tradurre le differenze fisiche, in termini di superfici percorribili, masse, numero di alberi da rilasciare, periodi utili per gli interventi ecc., in termini di valore e quindi di perdite di reddito; in merito per definire le specificità regionali sono quindi stati ripresi e aggiornati i parametri già utilizzati in passato: superfici relative alle diverse categorie/habitat forestali, tipi di intervento selvicolturali ordinari applicabili con i relativi redditi, desunti dalle segnalazioni di taglio e dai risultati delle compravendite di boschi in piedi desumibili dalle procedure informatizzate regionali illustrate nella scheda regionale sopra riassunta.

A fronte di 21 categorie forestali presenti in Piemonte, con differenze più o meno marcate in termini di redditività e di perdite per vincoli aggiuntivi, è stata introdotta una semplificazione, raggruppandole in 4 macro categorie di indennità, con attenzione ad evitare un sovra indennizzo.

Si evidenzia che l'indennità massima ammessa, valutata per i soli querco-carpineti, è di 100€/ha, pari a 1/5 del massimale nazionale, in effetti boschi che diano redditi lordi superiori ai 100€/ha annui non rappresentano l'ordinarietà per il Piemonte, e la concessione di importi maggiori determinerebbe un sovra indennizzo.

Inoltre al fine di evitare sperequazioni con l'incasso di indennità per vaste proprietà, potenzialmente slegate da una effettiva gestione attiva dei boschi, sono stati introdotti 3 scaglioni di superficie: superato il primo viene richiesta la presenza/predisposizione di strumenti di pianificazione forestale, e per il terzo anche l'esecuzione di interventi su una % minima di superficie.

La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e l'importi degli indennizzi stimati si ritengono corretti e congrui.

SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Tra le 5 tipologie di azioni ammesse dalla scheda nazionale per i pagamenti silvoambientali la Regione Piemonte ha scelto di implementare le prime 4 che trovano applicabilità concreta nell'ambito della baseline normativa, in quanto hanno un impatto positivo misurabile.

Osservato che l'azione 27.3 punto 4) è quella strutturante gli impegni, in quanto concerne la conduzione degli interventi selvicolturali nelle varie forme di governo e trattamento con riduzione dei prelievi, la si è resa obbligatoria per gli aderenti, in alternativa a quella 27.3 punto 3) che riguarda il contenimento delle specie invasive, altro intervento estensivo sulle superfici. A queste 2 azioni la Regione ha scelto di consentire l'abbinamento delle altre, accessorie, fino al raggiungimento del massimale di premio.

Per la determinazione dell'entità del premio giustificabile per le singole azioni si è scelto di fare ove possibile riferimento alle analogie con l'Intervento SRC02, il quale indennizza i maggiori oneri per gli interventi selvicolturali obbligatori ai sensi delle MdC regionali, volti a conservare la biodiversità e la qualità degli habitat forestali; questi sostanzialmente fuori dai siti Natura 2000 sono stati identificati come livello di impegno silvoambientale volontario significativo e adeguato. Per questo è stata anche definita l'incompatibilità dell'abbinamento dei pagamenti silvoambientali con l'indennità Natura 2000 di cui all'Intervento SRC02.

Per le altre azioni volontarie complementari all'intervento selvicolturale principale si è fatto riferimento al prezzario regionale aggiornato, introducendo ove necessario considerazioni e mediazioni basate su bibliografia specifica e su valutazione esperta.

Il limite massimo di superficie eleggibile pari a 100 ettari pare congruo, oltre che per allargare la platea dei potenziali beneficiari, tenendo conto della difficoltà pratica di attivare contemporaneamente interventi selvicolturali su superfici molto vaste, le quali possono altresì determinare addirittura impatti sulla biodiversità se concentrate in aree accorpate.

La metodologia di calcolo, le fonti utilizzate e gli importi dei premi stimati si ritengono corretti e congrui.